

# RESOCONTO STENOGRAFICO

79.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 24 GENNAIO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ODDO BIASINI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missione</b> . . . . .	6395	della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (823).	
<b>Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa</b> .	6397	<b>PRESIDENTE</b> 6399, 6401, 6402, 6405, 6406, 6407, 6408	
<b>Disegni di legge:</b>		<b>ALPINI RENATO (MSI-DN)</b> . . . . .	6401
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	6395	<b>ANTONI VARESE (PCI)</b> . . . . .	6402, 6407
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	6396	<b>RUFFOLO GIORGIO (PSI)</b> . . . . .	6407
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa):		<b>SERRENTINO PIETRO (PLI)</b> . . . . .	6405
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	6397, 6398, 6399	<b>USELLINI MARIO (DC)</b> . . . . .	6406
<b>BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN)</b> .	6398, 6399	<b>VISCO VINCENZO (Sin. Ind.), Relatore</b> .	6399, 6408
<b>SINESIO GIUSEPPE (DC)</b> . . . . .	6399	<b>VISENTINI BRUNO, Ministro delle finanze</b> . . . . .	6401, 6407, 6408
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		<b>Disegno e proposte di legge (Discussione):</b>	
Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17		Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria (692); Spagnoli ed altri:	

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

PAG	PAG.
<p>Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria (227); Negri Antonio: Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria (421); Trantino ed altri: Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva (464); Ronchi e Russo Franco: Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria (492); Casini Carlo: Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali (549); Onorato ed altri: Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali (563); Bozzi: Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti (582); Felisetti ed altri: Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria (592).</p> <p>PRESIDENTE 6409, 6414, 6418, 6424, 6430, 6434</p> <p>CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . 6414</p>	<p>CASINI CARLO (DC) . . . . . 6414</p> <p>CIFARELLI MICHELE (PRI) . . . . . 6418, 6422</p> <p>MACERATINI GIULIO (MSI-DN) . . . . . 6430</p> <p>MELLINI MAURO (PR) . . . . . 6424</p> <p>TESTA ANTONIO (PSI), <i>Relatore</i> . . . . . 6409</p> <p><b>Proposte di legge:</b></p> <p>(Annunzio) . . . . . 6395</p> <p>(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . . 6395</p> <p>(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . . 6396</p> <p><b>Interrogazioni e interpellanze:</b></p> <p>(Annunzio) . . . . . 6434</p> <p><b>Modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 23 gennaio al 4 febbraio 1984:</b></p> <p>(Approvazione) . . . . . 6423</p> <p><b>Ministro per la funzione pubblica:</b></p> <p>(Trasmissione di documento) . . . . . 6397</p> <p><b>Nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978:</b></p> <p>(Comunicazione) . . . . . 6397</p> <p><b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . . 6434</p>

**La seduta comincia alle 16,30.**

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missione.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Corder è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 23 gennaio 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CAZORA: «Conferimento del grado di contrammiraglio ai capitani di vascello del Corpo sanitario della marina militare — ruolo farmacisti — all'atto della cessazione dal servizio permanente» (1171);

FERRI ed altri: «Riforma del Ministero della pubblica istruzione e degli organi collegiali; riordinamento delle competenze scolastiche degli enti locali» (1172);

FIORI: «Modifica all'ordinamento degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori» (1173);

RUSSO FRANCO ed altri: «Norme in materia di minoranze linguistiche» (1174);

RUSSO FRANCO ed altri: «Norme per la tutela della minoranza linguistica friulana» (1175);

RUSSO FRANCO ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui» (1176);

GORLA ed altri: «Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione di nuovo personale precario della scuola e misure urgenti in materia scolastica» (1177).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

**IV Commissione (Giustizia):**

ANDÒ ed altri: «Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici» (911) (con parere della I e della V Commissione);

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

ZANONE ed altri: «Modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 532, concernente disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro. Misure alternative alla carcerazione preventiva» (1020) (con parere della I Commissione);

STEGAGNINI ed altri: «Riconoscimento giuridico della professione di investigatore privato ed istituzione dell'albo professionale» (1037) (con parere della I, della II, della V, della VI e della XIII Commissione);

*VI Commissione (Finanze e tesoro):*

IANNIELLO: «Provvedimenti per assicurare il finanziamento della Croce rossa italiana» (991) (con parere della I, della II, della IV, e della V Commissione);

FACCHETTI: «Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, in materia di contributo integrativo alla Cassa di previdenza ed assistenza degli ingegneri ed architetti» (1057) (con parere della I, della V e della XIII Commissione);

VALENSISE ed altri: «Esenzione fiscale dell'indennità di contingenza e dell'indennità integrativa speciale» (1060) (con parere della I, della V e della XIII Commissione);

*VII Commissione (Difesa):*

SPINI ed altri: «Riapertura del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province» (1059) (con parere della I, della II e della V Commissione);

*VIII Commissione (Istruzione):*

MORA ed altri: «Interpretazione autentica degli articoli 52 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernenti la decadenza dall'incarico dei professori incaricati stabilizzati» (1004) (con parere della I e della V Commissione);

DEL DONNO ed altri: «Immissione nei ruoli della scuola materna delle maestre di asilo in possesso di abilitazione» (1030) (con parere della I e della V Commissione);

POLI BORTONE ed altri: «Norme per l'immissione in ruolo dei candidati risultati idonei al concorso ordinario per preside nelle scuole secondarie» (1066) (con parere della I e della V Commissione);

*XIII Commissione (Lavoro):*

TRANTINO ed altri: «Definizione e disciplina dei quadri intermedi e delle loro associazioni professionali rappresentative» (1005) (con parere della I, della IV e della XII Commissione);

GIANNI ed altri: «Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni» (1120) (con parere della I, della IV e della XII Commissione);

*XIV Commissione (Sanità):*

SEPPIA e ARTIOLI: «Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico» (854) (con parere della I, della IV e della V Commissione);

ANSELMINI ed altri: «Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie» (968) (con parere della I Commissione);

«Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea» (1043) (con parere della I, della III, della IV e della VIII Commissione).

**Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legisla-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

tiva, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

LABRIOLA ed altri: «Norme sulla estensione del regolamento di giurisdizione ai giudizi amministrativi» (1118) *(con parere della IV Commissione);*

*alla II Commissione (Interni):*

«Interpretazione autentica dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33» (1131) *(con parere della I, della V e della VI Commissione);*

«Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili» (1100) *(con parere della I, della V e della VI Commissione);*

*alla VIII Commissione (Istruzione):*

S. 241 — «Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria» *(approvato dalla VII Commissione del Senato)* (1133) *(con parere della I e della V Commissione).*

#### **Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.**

PRESIDENTE. Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 13 gennaio 1984, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, la relazione sull'ipotesi di accordo fra Governo e organizzazioni sindacali del personale appartenente al Corpo dei vigili del fuoco, siglato il 14 dicembre 1983, con allegata copia dell'ipotesi di accordo di cui sopra.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

#### **Comunicazione di una nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del professor Filippo Alto a membro del Consiglio di amministrazione della Triennale di Milano.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VIII Commissione permanente (Istruzione).

#### **Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente progetto di legge sia deferito alla XIII Commissione (Lavoro) in sede legislativa:

«Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Composizione dei comitati regionale e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella regione Trentino-Alto Adige» (1098) *(con parere della I e della VI Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato in una precedente seduta, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la V Commissione permanente (Bilancio) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente disegno di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

«Conferimenti ai fondi di dotazione de-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

gli enti gestione delle partecipazioni statali» (1105).

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di parlare contro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, come affermato in Commissione, il gruppo del MSI-destra nazionale è contrario a questo trasferimento perché riteniamo che l'urgenza di questo progetto di legge (riconosciuta anche da noi) meriti però un dibattito ampio e richieda la conoscenza di determinate soluzioni che dipendono dal modo di erogazione di questi fondi; molteplici sono le ragioni che ci impongono ancora di opporci. Intanto la proposta del trasferimento in sede legislativa, in Commissione non ha registrato il consenso unanime ma ha raggiunto appena i quattro quinti richiesti dalla recentissima riforma dell'articolo 92 del regolamento; l'entità del conferimento è inoltre notevole: ben 5 mila miliardi! Essendo poi prevista già per domani la ripresa della discussione di questo disegno di legge da parte della V Commissione, questa potrebbe concludere presto i suoi lavori permettendo in breve — addirittura nella prossima settimana — il dibattito in Assemblea, mentre con la concessione del richiesto trasferimento alla sede legislativa, quella Commissione di sicuro perderebbe diverse giornate in quanto non potrebbe proseguire domani i suoi lavori perché in sede legislativa avrebbe bisogno per lo meno del parere della I Commissione. Quindi, non si guadagnerebbe, ma si perderebbe del tempo!

Ma ben altro è alla base della nostra opposizione. Questo provvedimento si aggiunge ad una lunga serie di altri provvedimenti per l'aumento dei fondi di dotazione, destinati a fronteggiare le urgenti necessità delle partecipazioni statali. Ciò significa, da una parte, che è allarmante il livello raggiunto dai problemi delle partecipazioni statali e, dall'altra, che esiste una mancanza consuetudinaria di uno

stretto rapporto fra finanziamento e programmi; significa pure che le dotazioni conferite risolvono (se pur li risolvono) problemi contingenti, realizzando risanamenti prettamente finanziari e nulla di più.

Occorre quindi un esame approfondito per conoscere, precedentemente e chiaramente, la destinazione delle somme mediante un programma dettagliato della loro utilizzazione. Vero è che si registra un'emergenza finanziaria, ma altrettanto acuta è l'emergenza di numerose industrie minacciate di chiusura, di soffocanti riasseti e di assurdi ridimensionamenti. Se devo limitarmi alla regione che qui rappresento come circoscrizione, cioè la Liguria, allora dico che per erogare parte dei 5 mila miliardi dobbiamo sapere con certezza che cosa avverrà della Fornikoc di Vado, assurdamente valutata come obsoleta e passiva. È vero che nei giorni scorsi i lavoratori hanno avuto delle notizie tranquillizzanti, ma sino ad un certo punto, poiché noi insistiamo che è assurdo un ridimensionamento...

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, lei non deve entrare, in questa sede, nel merito del provvedimento!

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, non entro nel merito; comunque le posso assicurare che sarò breve nel parlare di questa Liguria che è in una situazione veramente allarmante e preoccupante in tutti i settori, persino in quello culturale in quanto non si fa più neppure del teatro in questa regione.

Vorremmo quindi sapere la sorte di Cornigliano e dei cantieri di Sestri Ponente e se si vogliono mantenere gli impegni da tempo assunti in ordine all'assetto della Fit di Sestri Levante. È chiaro quindi che è indispensabile un approfondito dibattito in aula; ecco perché, a nostro parere, è opportuno ascoltare l'intera Assemblea e stabilire con certezza che questa nuova dotazione viene assegnata con chiarezza e senza mutamenti nel prosieguo del tempo. Questo è il motivo per il quale siamo contrari al trasferimento in

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

sede legislativa del disegno di legge n. 1105, mentre riaffermiamo l'urgenza che l'Assemblea si interessi di questo problema.

**PRESIDENTE.** Avverto che ai sensi del primo comma dell'articolo 92 del regolamento darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

**FRANCESCO GIULIO BAGHINO.** A meno che la mia opposizione non risulti appoggiata da un decimo dei componenti della Camera!

**GIUSEPPE SINESIO.** Chiedo di parlare a favore.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE SINESIO.** A nome della maggioranza della Commissione bilancio mi dichiaro favorevole al trasferimento in sede legislativa di questo provvedimento. Non entro nel merito della questione, però devo dire che le ragioni addotte dall'onorevole Baghino sono proprio quelle che ci inducono a richiedere la sede legislativa. L'onorevole Baghino forse è poco informato di come si è svolto il lavoro in Commissione in quanto è preso dagli impegni dell'Assemblea.

**FRANCESCO GIULIO BAGHINO.** Sono informato, sono informato!

**GIUSEPPE SINESIO.** Non è forse informato dell'audizione che si è svolta in Commissione e dell'ampio dibattito che ne è seguito e che è durato due giorni. Del resto qui si tratta di versare un po' d'acqua nel deserto delle partecipazioni statali.

**FRANCESCO GIULIO BAGHINO.** Ma poi perdete una settimana con la sede legislativa!

**PRESIDENTE.** Onorevole Baghino, la prego di lasciar parlare l'onorevole Sinesio.

**GIUSEPPE SINESIO.** Signor Presidente, poiché sono assai chiare le motivazioni che ci inducono a chiedere il trasferimento in sede legislativa di questo provvedimento, non posso far altro che ribadire la mia opinione.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare contro, pongo in votazione la proposta della Presidenza di trasferire il disegno di legge n. 1105 dalla sede referente alla sede legislativa.

*(È approvata).*

**Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (823).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Visco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**VINCENZO VISCO, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 823 riguarda la proroga al 31 dicembre 1985 del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dal terzo comma dell'articolo 17 della legge di delega della riforma tributaria (legge 9 ottobre 1971, n. 825).

In proposito, si può condividere e valutare positivamente la decisione del Governo di limitare la richiesta di proroga ai soli testi unici, anziché estenderla, come più volte fatto in precedenza, anche ai decreti di cui al secondo comma dello stesso articolo 17, data l'esigenza di pervenire al più presto ad una omogeneizzazione della normativa fiscale vigente, obiettivo con cui la continua emanazione di decreti aventi valore di legge ordinaria può di fatto risultare in conflitto.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

Il terzo comma dell'articolo 17 stabiliva che entro tre anni dalla entrata in vigore dei decreti delegati previsti dal primo comma dello stesso articolo 17, fossero emanati «uno o più testi unici» che raccogliessero, razionalizzandola, l'intera normativa della riforma tributaria, coordinandola con la normativa precedente a quella successivamente introdotta.

I testi unici quindi avrebbero dovuto essere pronti entro il 9 ottobre 1974. Invece già la legge 6 dicembre 1971, numero 1036 (articolo 1), e la legge 24 luglio 1972, n. 321 (articolo 2), prorogavano il termine al 31 dicembre 1976, termine che successivamente veniva spostato al 31 dicembre 1977 dalla legge 14 agosto 1974, n. 354 (articolo 2), al 31 dicembre 1978 dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 (articolo 30), al 31 dicembre 1980 dalla legge 13 aprile 1977, n. 114 (articolo 22), al 31 dicembre 1982 dalla legge 24 aprile 1980, n. 143 (articolo 48), mentre, infine, il termine del 31 dicembre 1983 era fissato dalla legge 1<sup>o</sup> dicembre 1981, n. 692 (articolo 8).

Il disegno di legge oggi in discussione rappresenta quindi — salvo errori ed omissioni — la settima richiesta di proroga dei termini inizialmente previsti, e fissa quindi l'ottava data definitiva e finale per l'emanazione dei testi unici.

Tale situazione è sicuramente attribuibile in certa misura alla notevole complessità della materia, e alle variazioni progressivamente apportate anche dai decreti previsti dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, numero 825, a scopo di correzione ed integrazione della normativa esistente; ma in parte essa è dipesa da una sottovalutazione del problema, e, probabilmente, da una ridotta attenzione prestata ad una questione che pure riveste un'importanza decisiva per i contribuenti e per gli operatori economici.

In un periodo così lungo la situazione non poteva che complicarsi ulteriormente in quanto modifiche sostanziali non potevano non intervenire nel nostro ordinamento tributario attraverso la rettifica e la modifica di vecchi principi e l'introduzione di nuovi criteri e principi di im-

posizioni. È sufficiente ricordare in proposito l'introduzione del regime di credito di imposta per l'imposta sulle società, o la fine del regime del cumulo dei redditi, l'estensione della contabilità semplificata per le imposte sul reddito, il venir meno della pregiudiziale amministrativa, l'introduzione del regime di sospensione dell'IVA per esportatori abituali, per rendersi conto della portata delle innovazioni intervenute che attendono di essere organicamente integrate nel regime e nella normativa preesistente. Il compito quindi è diventato sicuramente più arduo, ma ancora più urgente.

Il dibattito in Commissione ha quindi sottolineato la necessità che nel momento in cui il Governo chiede la settima proroga per l'emanazione dei testi unici, esso garantisca al tempo stesso che questo ulteriore slittamento dei tempi (che trova la Commissione consenziente) sia anche l'ultimo dal momento che urgente appare l'esigenza prospettata. In proposito, tutti i deputati intervenuti in Commissione hanno richiesto al Governo l'impegno ad operare secondo uno scadenziario che consenta la emanazione graduale dei testi unici, e la relativa consegna per il parere alla Commissione parlamentare già a partire dal 1984, in modo da utilizzare nella maniera più razionale i due anni che la proroga renderà disponibili. A tal fine appare innanzitutto necessario assicurare che la pubblicazione dei testi unici della *Gazzetta ufficiale* possa avvenire uno o due mesi prima della entrata in vigore dei testi unici stessi, che non può che essere stabilita a partire dall'inizio del 1985 e/o del 1986, in modo che i contribuenti abbiano il tempo di familiarizzare con la nuova normativa. Ne deriva che la elaborazione dei pareri da parte della Commissione parlamentare non dovrebbe avvenire più tardi della fine di settembre di ciascun anno: se si riconosce che, trattandosi di testi unici molto complessi, alla Commissione sarebbero necessari alcuni mesi (almeno tre) per un esame approfondito della normativa, ne deriva, inoltre, che il termine ultimo di consegna alla Commissione dei testi unici non dovrebbe andare

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

al di là del 30 giugno di ciascun anno. È bene notare che si tratterebbe in ogni caso di termini massimi che potrebbero essere anticipati, ove ritenuto opportuno, sia dal Governo che dalla Commissione, per le incombenze di specifica competenza.

Il ministro delle finanze ha pienamente concordato con le esigenze prospettate dalla Commissione, e si è quindi impegnato a presentare in un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge n. 823 che preveda sia la gradualità della emanazione dei testi unici, sia l'indicazione di un termine minimo di 2 mesi tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di ciascun testo unico.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede correttamente una pura e semplice proroga dei termini per la delega introdotta dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e quindi le modifiche che appare possibile apportare alla legislazione esistente sono limitate a quelle necessarie ad «attuare il coordinamento» della normativa «secondo principi unitari», il che evidentemente può comportare modifiche volte ad uniformare i criteri di determinazione delle basi imponibili delle diverse imposte, le definizioni di reddito adottate nelle diverse sedi, o ad eliminare imperfezioni, imprecisioni o deroghe ai principi generali che rendono possibile o agevolano l'erosione, l'«elusione», o l'evasione delle imposte.

Meno coerente con l'obiettivo della delega è apparsa invece alla Commissione la previsione della possibilità di «aggiornare e armonizzare i limiti monetari delle deduzioni e delle detrazioni», dal momento che le detrazioni contribuiscono assieme alle aliquote a determinare l'incidenza effettiva delle diverse imposte, sicché le variazioni delle detrazioni, e in misura minore delle deduzioni, avrebbero lo stesso valore e significato di una vera e propria modifica delle aliquote di imposta, che difficilmente il Parlamento potrebbe lasciare alla autonoma determinazione del Governo.

In conseguenza, il ministro delle finanze ha accolto l'invito a presentare all'As-

semblea un ulteriore emendamento all'articolo 1 in modo da eliminare il riferimento alle detrazioni.

La Commissione ha quindi espresso all'unanimità parere positivo sul disegno di legge n. 823 che raccomanda all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Nel ringraziare il relatore voglio soltanto confermare che il Governo presenterà (anzi, ha già presentato, ma c'è qualche rettifica appena concordata con i colleghi Usellini, Moro ed altri del gruppo della democrazia cristiana) gli emendamenti consigliati dalla Commissione.

Vi è un punto sul quale tecnicamente non possono essere presentati emendamenti, ma che costituisce un impegno molto preciso che mi preparo ad assumere e, se ci fosse un ordine del giorno su di esso, lo accetterei. Mi riferisco al fatto che il Governo non presenterà i testi unici tutti insieme alla Commissione, ma li presenterà scaglionati. Un emendamento prevede già che la Commissione dedicherà 90 giorni di esame ai testi unici più importanti, ai quali i colleghi Usellini e Moro hanno consigliato (ed io ho accolto volentieri questo suggerimento) di aggiungere anche quello concernente l'imposta sul reddito delle persone giuridiche che, anche se breve, ha qualche particolarità tecnica che giustifica i 90 giorni. Ripeto, comunque, che i testi unici non verranno presentati tutti insieme, in modo che la Commissione abbia tutto il tempo per approfondirli e per dare il suo prezioso consiglio al Governo.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Alpini. Ne ha facoltà.

RENATO ALPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo senz'altro d'accordo sull'emanazione dei testi unici, che — è bene dirlo apertamente — i vari imprenditori italiani e, in particolare, i professionisti attendono da molto tempo.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

Vorrei solo aggiungere che è necessario che tali testi unici siano elaborati con una certa urgenza, tenuto conto che, nel solo anno 1983, il povero cittadino si è trovato a dover decifrare, in materia tributaria e, in particolare, in materia di imposte indirette, la bellezza di 512 circolari ministeriali e di ben 112 provvedimenti legislativi; si è trovato cioè a dover operare nel caos senza avere la possibilità di consultare un testo che raccolga, precisamente decifrandole, tutte le norme in materia.

Mi pare siano circa 13 anni che si attende l'elaborazione dei testi unici previsti dalla legge n. 825; noi li abbiamo sempre sollecitati e, consultando gli *Atti parlamentari*, ho visto che anche il nostro, purtroppo scomparso, onorevole Santagati ebbe a sollecitare i ministri delle finanze che si sono succeduti circa l'emanazione di tali testi unici. L'onorevole Rubinacci, che è il mio capogruppo nella Commissione competente, ha subito espresso l'adesione del gruppo del MSI - destra nazionale al disegno di legge, ma vorremmo, dato che si parla di una proroga al 31 dicembre 1985, che il Governo si impegnasse ad ultimare i testi unici entro il 1984, anche in considerazione della continua elaborazione di nuove norme in materia tributaria. Va detto, tra l'altro, che nel nostro paese il numero dei provvedimenti in materia fiscale è superiore addirittura del 50 per cento a quello degli altri paesi della Comunità europea.

Oggi il cittadino non riesce più a seguire le continue innovazioni e si trova a subire nuove imposte, quale ad esempio la SOCOF, a proposito della quale, per altro, preannuncio che intendo presentare una interrogazione circa l'illegittimità delle esenzioni disposte: siamo arrivati al punto che il cittadino non capisce più nulla in materia di legislazione tributaria. Noi del Movimento sociale italiano insistiamo quindi affinché il termine sia prorogato solo al 31 dicembre 1984, anziché al 31 dicembre 1985, tenuto conto che ormai da ben 13 anni il Governo ha assunto l'impegno di emanare questi testi unici. A questo scopo il nostro gruppo ha presentato un emendamento. È ormai ora di

provvedere: e con questo spirito daremo il nostro voto favorevole, purché il nostro emendamento sia posto in votazione. Ove poi tale emendamento non fosse approvato rivedremo anche la nostra posizione, senza escludere comunque un nostro voto favorevole qualora vi sia la garanzia che entro il 31 dicembre 1985 siano finalmente varati i testi unici cui si riferisce il provvedimento in esame (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Antoni. Ne ha facoltà.

VARESE ANTONI. Signor Presidente, colleghi, onorevole ministro, a noi sembra che l'iniziativa legislativa del ministro delle finanze meriti considerazione e sostanziale approvazione, in primo luogo per il fatto che per la prima volta, dopo le tante proroghe, il Governo, di sua iniziativa, rinuncia ad una parte — che noi riteniamo essere stata la causa sostanziale dei continui rinvii — della disposizione recante la delega originaria: vale a dire alla possibilità di avvalersi di una commissione consultiva per le integrazioni e le correzioni necessarie. È evidente infatti che in tanto ci si è serviti dell'opera di tale commissione e si è ritenuto di continuare ad integrare e correggere le norme, in quanto si è sentita meno impellente l'urgenza di provvedere all'emanazione di testi unici. Credo di interpretare in questo modo quel passo della relazione del collega Visco in cui si dà ragione dei ritardi veramente notevoli che si sono registrati: ma su questo aspetto relativo ai ritardi tornerò successivamente. Voglio ora dire che posso al riguardo esprimere la mia soddisfazione per la serietà del comportamento del relatore, per la sua correttezza e per l'ulteriore prova di capacità tecnica, dimostrata anche dal fatto, non usuale, che pur nei tempi brevi decorsi dal conferimento dell'incarico, sia riuscito a presentare una relazione scritta in luogo della relazione orale, che siamo abituati ad ascoltare ormai di frequente. Questo riconoscimento costituisce una risposta alle obiezioni, secondo noi del tutto infondate

e che sollevano anche questioni di carattere istituzionale (tanto che noi abbiamo ritenuto di dover mantenere vivo l'interesse sul problema), che del tutto inopinatamente il gruppo della democrazia cristiana ha ritenuto di avanzare nel Comitato dei nove circa la nomina di un relatore non appartenente a un gruppo della maggioranza.

Era doveroso da parte mia esprimere questo pensiero, poiché ritengo che siamo in presenza di una prova ulteriore che esistono capacità ed intelligenze al di fuori del campo della maggioranza, utili allo sviluppo del lavoro istituzionale. E ciò dovrebbe valere come insegnamento per chi pensa, a sua volta, di poter risolvere i problemi del paese addirittura al di fuori delle istituzioni, con accordi a livello partitico che sottraggono alle istituzioni stesse parte delle loro competenze e dei loro diritti-doveri.

Vede, signor ministro, questo «allungaggio» non morbido dell'iniziativa legislativa in esame ci consente di dar luogo ad una discussione non formalistica: consente cioè di andare più a fondo; ed io mi auguro che questa discussione, sia pure breve e rapida, serva a chiarire tutti gli aspetti, politici e no, della questione.

La nostra opinione — e noi lavoreremo in questo senso — è che, se fosse stata possibile una proroga pura e semplice al 31 dicembre 1984, sarebbe stato meglio, perché le otto proroghe, ad iniziare dal 1974, se non vado errato, per finire alla fine del 1983, dimostrano nei confronti di un problema di questo genere una disaffezione ed una disattenzione delle quali non intendo certamente dare responsabilità a chi oggi dirige il dicastero delle finanze, ma di cui comunque sono responsabili i governi che si sono succeduti da allora ad oggi.

Penso che la questione dei testi unici, se impostata però correttamente, presumibilmente, anzi vorrei dire con una certa certezza, necessiti di un tempo maggiore. Siamo in ritardo, attraverso le proroghe, nella compilazione dei testi unici, e non vorrei che all'ultimo — la storia della gattina frettolosa — si finisse per fare cosa

non corretta. Ci accingiamo, quindi, ad assentire anche ad una proroga della delega al 31 dicembre 1985 in modo che si possa garantire la emanazione dei testi unici, con la possibilità, per l'apposita Commissione, di esame attento. Credo sia giusta la posizione del ministro, così come la sua disponibilità all'approvazione di un apposito ordine del giorno (che ritengo giusto presentare perché resti agli atti della Camera) volto a far sì che la Commissione, sia messa nella condizione, attraverso la consegna di testi unici in tempi successivi e non in un'unica soluzione o in due soluzioni, di poter esaminare con calma e con la dovuta attenzione i testi unici medesimi. Penso cioè, e mi voglio augurare, che questa sia la volta buona per giungere alla emanazione dei testi unici, sulla cui necessità io non ho molte parole da aggiungere: l'ha fatto il relatore, con dovizia di argomenti, precisando oltre tutto la necessità di questi testi unici proprio in rapporto alle modificazioni che sono avvenute nella legislazione sostanziale, modificazioni che imponevano appunto, a maggior ragione, la definizione di questi testi unici. Altri hanno parlato delle difficoltà interpretative, cui è stato posto rimedio, talvolta (io lo ritengo) eccedendo i limiti legislativi. Gli indirizzi governativi sono stati di operare correzioni e integrazioni attraverso il parere della «Commissione dei trenta», o addirittura (spesso e sovente) con atti interni amministrativi non sempre, ripeto, nei limiti della legge. Dunque un provvedimento questo, a proposito del quale noi potremmo eccepire la tardività. Meglio sarebbe stato che questo provvedimento di proroga ci fosse stato presentato prima della scadenza della Commissione, cioè prima del 31 dicembre 1983, in modo che si fosse in grado di poterlo discutere e di tradurlo in legge entro quella data. Ma non sono il mese o i due mesi che cambiano in questo caso la sostanza. Ciò di cui noi vogliamo prendere atto è la rinuncia da parte del ministro, conformemente alla dichiarazione esplicita a suo tempo resa in Commissione finanze e tesoro, ad avvalersi in ogni caso della «Commissione

dei trenta» per le integrazioni e le correzioni, anche nei limiti di tempo nei quali la «Commissione dei trenta» aveva competenza legislativa, per richiamare l'attenzione sulla necessità di lavorare molto proficuamente attorno alla emanazione dei testi unici.

Il dibattito in Commissione ha consentito un confronto a proposito del quale debbo dire che non è stato impedito dalla mancata partecipazione, per scelta propria, della democrazia cristiana, della quale vorremmo conoscere le opinioni finali, dopo l'iniziativa della presentazione di una ipotesi del tutto alternativa a quella del Governo, che il ministro ha dovuto ovviamente respingere. Il confronto è stato utile e non è casuale che si sia concluso con la presentazione degli emendamenti della Commissione e del Governo come convenuto in quella sede. Sono emendamenti sulla cui utilità noi conveniamo (ne abbiamo anzi specificatamente proposti alcuni), e che dovrebbero a nostro avviso metterci al riparo dal rischio di un ulteriore decorso del termine per l'esercizio della delega con la conseguenza di nuove proroghe.

Noi pensiamo, onorevoli colleghi, che avendo impostato la questione in questi termini possa considerarsi, accanto alla nostra critica per i tempi eccessivamente lunghi trascorsi per questi adempimenti, l'esigenza di un uso realmente corretto della proroga della delega, che consenta di giungere al superamento di questa grave lacuna dell'ordinamento tributario italiano, che crea non poche difficoltà interpretative e, oltre a questo (non credo sia opinione soltanto nostra), motivi e possibilità di elusione e di evasione dell'imposte, dando luogo ad interpretazioni non sempre corrette della legge.

Ripeto e voglio ribadire che noi giudichiamo sconvolgenti gli emendamenti presentati nel Comitato dei nove dalla democrazia cristiana, e criticiamo quella presa di posizione con la quale si sono volute mettere in discussione, oltretutto, prerogative del presidente della Commissione, che non riguardano il merito del provvedimento medesimo. Mi riferisco

alla decisione del presidente, che ha da sempre avuto il nostro implicito consenso, che in questo momento diventa esplicito, con il riconoscimento della proficuità del lavoro svolto che abbiamo dato al relatore. Si è trattato quindi, a nostro avviso, dell'esercizio legittimo di prerogative che si è mostrato nel merito largamente positivo. I frutti li abbiamo qui questa sera.

Invitiamo dunque il Governo ad un uso realmente corretto della proroga della delega, in modo che si possa giungere nel termine stabilito all'emanazione dei testi medesimi.

Vorrei dire, a questo proposito, signor ministro (e mi avvio alla conclusione), che l'idea dei testi unici non mi pare interamente già acquisita, se — ed è una critica, questa, che io muovo — lo stesso provvedimento che lei ci ha presentato e che è in discussione in Commissione (parlo delle variazioni all'IVA per le esportazioni e per l'agricoltura) non mi pare sia formulato in modo da favorire la successiva stesura dei testi unici. Voglio sottolineare, cioè, la mia convinzione che i testi unici siano necessari per trasparenza, per chiarezza, per opportunità di corretta interpretazione della legge, per correzione della legge stessa entro i limiti della delega. Penso però che ognuno di noi debba compiere questo sforzo. Poco fa, quando si dibatteva dei termini entro i quali deve essere pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* il testo unico, lei, signor ministro, si opponeva a termini troppo lunghi, per il pericolo che nel frattempo nuove disposizioni rendessero non più attuale il testo unico, al momento della sua pubblicazione. Io sono d'accordo; ritengo però che se il ministro, sin da ora, terrà conto nella formulazione delle sue iniziative legislative dell'esigenza di emanare i testi unici, ci troveremo tutti quanti agevolati per la emanazione dei testi unici medesimi. Tutti, signor ministro, le riconoscono la competenza di far questo; noi l'attendiamo alla prova. Esprimendo il nostro voto favorevole a questo provvedimento mostriamo di ritenere che la prova possa essere superata, anche con il nostro concorso, e

che, in conclusione, per quanto riguarda la formulazione dei testi unici, il Parlamento possa operare, ripeto, con correttezza e con tempestività, fornendo al paese quei dati di certezza e di trasparenza che sono necessari (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà.

**PIETRO SERRENTINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, credo che non sia da sottovalutare l'iniziativa del Governo di affrontare attraverso un disegno di legge, e con una certa tempestività, un problema della massima rilevanza in un settore che vive in uno stato di difficoltà, sia per la difficoltà obiettiva di coordinare determinate disposizioni di legge che si sono accavallate dal 1972 in poi nella materia tributaria, sia soprattutto per determinare rapporti corretti tra Stato e contribuenti. L'uno e gli altri difficilmente riescono in certi casi ad interpretare determinate disposizioni tributarie, essendosi accavallati provvedimenti intrecciati tra loro e non chiari nei loro obiettivi e nella loro sostanza.

Il contenzioso in questi ultimi tempi sta aumentando, con insoddisfazione da parte dello Stato che ritarda l'incasso dei cespiti malgrado provvedimenti intermedi che hanno accelerato almeno per un terzo la riscossione degli accertamenti fatti; con insoddisfazione del contribuente per l'impossibilità di stabilire il suo comportamento nel futuro e nella certezza del diritto, qualora attraverso una raccolta in testi unici certe leggi non saranno armonizzate ed omogeneizzate.

Questa è la settima proroga della delega al Governo per la formulazione di testi unici in questa materia. Vorrei anche giustificare questo stato di necessità, dicendo che la trasformazione delle nostre strutture economiche e produttive in questi ultimi dieci anni è stata così notevole da richiedere da parte degli uffici fiscali, e quindi da parte del ministro delle finanze, attenzione verso una certa evoluzione di alcune attività economiche, anche al fine

di portare a giusta tassazione quei redditi che per il loro modo di manifestarsi potevano sfuggire al sistema fiscale impositivo.

Il varo di più leggi e di più decreti imponeva di volta in volta la revisione di testi unici che precedentemente le Commissioni avevano già esaminato nella loro sostanza.

Che cosa si chiede al Governo? Si chiede che, avendo portato avanti il discorso di una proroga, che non è in tempi ristretti ma in tempi giusti e offre la possibilità concreta di uno studio e di un successivo passaggio alla Commissione per un'ulteriore verifica, il Governo possa, in questo periodo, limitare la sua attività di adozione di decreti o di richiesta di modifiche sostanziali alle leggi fiscali vigenti. Diversamente si avrebbe veramente una rincorsa tra il legislatore che cerca nuove fonti di entrata con nuovi mezzi e quello addetto alla redazione dei testi unici. Non si potrebbe avere una giusta formulazione finale se si aggiungessero modifiche sostanziali e metodologiche alla legge ora vigente.

Per quanto riguarda la normativa corrente, l'articolo 1 del disegno di legge prevedeva di attuare modificazioni ed un coordinamento secondo principi unitari al fine di contenere l'erosione della materia imponibile, per prevenire l'evasione fiscale e per aggiornare ed armonizzare i limiti monetari delle detrazioni.

Ebbene, questa delega, così come concepita, va forse un po' al di là dei desideri degli stessi proponenti. Può essere concessa una delega per determinati aggiornamenti, con dei riferimenti precisi; indubbiamente il ministro, nella sua sensibilità, deve indicare quali sono le strade per ridimensionare certi fenomeni di erosione; ma su alcuni principi, inseriti nella legge n. 825 e nei successivi provvedimenti che da quella legge iniziale hanno tratto sostanza e corpo, la delega così come è formulata è eccessivamente ampia.

So che il Governo prenderà in considerazione la possibilità di modificare questa dicitura per riportarla nei termini di quella correttezza che distingue i rapporti tra

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

il ministro delle finanze ed il Parlamento. Possiamo dire con tranquillità che il ministro, con senso di responsabilità, si farà carico di rispettare i contenuti di questa delega, accelerando i tempi in tutti quei settori che dovranno essere sollecitati perché i testi unici non siano formulati in una unica soluzione e si dia, invece, la possibilità ai tecnici di prepararli, alla Commissione di verificarli, al ministro di farli pubblicare, perché prima della applicazione vi sia il tempo dovuto affinché gli addetti ai lavori (i contribuenti ed i rappresentanti del fisco) possano assimilare le indicazioni sostanzialmente nuove che questi testi nella loro uniformità determineranno.

Davanti al gravoso impegno che il ministro si assume con questa delega è certo che in cuor suo non esiste l'intendimento di far scivolare tutto verso una ottava delega, che sarebbe veramente criticabile e auguro al ministro delle finanze buon lavoro nel suo impegno perché si realizzino gli obiettivi che questa legge delega si propone.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, brevemente desidero intervenire nella discussione sulle linee generali di questo provvedimento per esprimere il plauso del gruppo democratico cristiano al Governo e al ministro delle finanze per avere opportunamente limitato la delega per l'attuazione della riforma tributaria alla sola materia dei testi unici. Tale impegno, che veniva ormai da anni riconfermato dai suoi predecessori, non ha mai trovato attuazione nei successivi rinnovi della delega; ora finalmente siamo alla vigilia dell'attuazione della riforma mediante l'emanazione dei testi unici.

Desidero anche ringraziare il ministro per la disponibilità dimostrata nell'accogliere le indicazioni sia del nostro che di altri gruppi, circa i termini di preventiva pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dei decreti relativi ai testi unici. che il Gover-

no propone vengano anticipati rispetto alla entrata in vigore di 90 giorni per l'IVA, l'IRPEF, l'IRPEG e per l'accertamento, nonché di 60 giorni relativamente agli altri testi unici.

Infine, desidero ringraziare il ministro per la disponibilità a contenere la delega rispetto alla facoltà di armonizzare i limiti monetari delle deduzioni, delle detrazioni e delle misure di contenimento dell'erosione.

Credo che il dibattito in Commissione, particolarmente stringato e breve, abbia risentito del fatto che all'origine vi sono state difformi valutazioni sulla designazione del relatore fatta dal Presidente della Commissione. Desidero chiarire, poiché, non da me, ma da altro collega, è stato richiamato l'argomento in quest'aula, che la questione non riguarda assolutamente la persona del relatore, che gode, oltre che della mia stima personale, della stima del nostro gruppo e dei colleghi della Commissione, sia per la sua storia di studioso della materia, sia per le sue grandi capacità e duttilità nell'approfondire la materia stessa. Si tratta di una questione di prassi parlamentare e di rapporto tra il presidente della Commissione e i gruppi che partecipano ai lavori, rispetto al quale è stata compiuta in questa occasione — io mi auguro — una eccezione, nel senso che non si è ritenuto in nessun modo di sentire alcuno dei gruppi della maggioranza prima di procedere all'indicazione del relatore.

Il problema è stato posto, ed in questo caso si potrà trovare un'intesa per una applicazione della norma secondo la prassi. D'altra parte, forse la poca esperienza del presidente ha fatto sì che egli si sia spinto ad una applicazione molto formale del regolamento, che effettivamente consente al presidente di designare il relatore; sappiamo, però, che da quando esiste il Parlamento la metodologia di designazione del relatore ha sempre avuto, in sede di uffici di presidenza, quel riscontro politico e quel raccordo, che si è avuto più volte anche a favore di esponenti dell'opposizione, ma in modo concorde.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

Quindi, la nostra lamentela è dovuta al fatto che, in quanto componenti della Commissione e della maggioranza, desideriamo, al pari dei gruppi dell'opposizione, essere informati delle designazioni che vengono effettuate dal presidente.

Mi auguro che il problema non diventi più grande di quello che è, e che sia nient'altro che il frutto di un malinteso e di una rapida designazione: è così che noi intendiamo interpretarlo. Altrettanto chiaro è che non vogliamo essere emarginati nei lavori della Commissione, avendo anche noi un contributo da dare, che si è limitato nella fase del dibattito in aula per le ragioni che ho detto.

GIORGIO RUFFOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO RUFFOLO. Signor Presidente, soltanto per brevissime dichiarazioni, che non attengono al merito della discussione ma soltanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Usellini, che ripropongono la questione del comportamento del presidente di Commissione, cosa che mi obbliga a fare alcune brevissime precisazioni.

Non ho certo l'esperienza parlamentare dell'onorevole Usellini, ma credo che, nell'esercizio delle mie facoltà e dei miei diritti di presidente di una Commissione, ho agito responsabilmente, senza tradire né la lettera né la prassi parlamentare. Della lettera non si discute e quanto alla prassi, trattandosi di un provvedimento sul quale il presidente, per sua prudente valutazione, aveva potuto constatare che esisteva un larga confluenza non soltanto dell'ambito della maggioranza e del Governo ma anche dell'ambito dei gruppi di opposizione, il presidente ha pensato di poter utilizzare l'esperienza di un collega il quale avrebbe potuto valutare i termini della questione in modo tecnicamente appropriato, arricchendo semmai le possibilità che la Commissione ha di esprimere un parere consapevole e meditato: il che mi pare sia avvenuto.

Quanto alla diversa valutazione di que-

sta designazione che hanno fatto i colleghi della democrazia cristiana, ne ho preso atto con rincrescimento ma anche con grande serenità. D'altra parte, tranne l'onorevole Usellini, nessuno dei colleghi della democrazia cristiana ha contestato l'operato del presidente della Commissione: hanno dato una diversa valutazione, ma hanno riconosciuto che il problema si chiudeva qui, e non investiva affatto né la correttezza, né la prudenza, né il comportamento formale e sostanziale del presidente. Di questo do atto ai colleghi della democrazia cristiana, come pure a tutti gli altri membri della Commissione finanze e tesoro, cogliendo l'occasione per ringraziare il ministro e il relatore per il loro comportamento e per l'unanime assenso che si registra attorno a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Visco.

VINCENZO VISCO, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro delle finanze.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Ho ascoltato con interesse le osservazioni dei colleghi Alpini, Antoni, Serrentino e Usellini, intervenuti nel dibattito: li ringrazio, assieme al relatore, per l'estrema cortesia delle loro espressioni.

L'onorevole Usellini e l'onorevole Serrentino hanno richiamato l'attenzione sull'opportunità che la delega fosse più limitata a proposito non solo delle detrazioni (cosa sulla quale, come ho detto prima, sono senz'altro d'accordo in riferimento al necessario adeguamento monetario), ma anche delle deduzioni e delle erosioni. Sono senz'altro d'accordo sul fatto che, se le erosioni sono legislativamente disposte, vuol dire che ad un certo momento il legislatore o le ha esplicitamente volute, o le ha volute nel senso che

non se ne è accorto: siccome l'atto legislativo è volontà costante, l'omissione è di per se stessa una manifestazione di volontà legislativa. Non ho dunque avuto difficoltà a togliere questa delega, anche perché forse era generica e possono esserci modi diversi di vedere le erosioni: dove qualcuno vede erosione, qualcun altro vede un trattamento volutamente diverso.

Questo comporta, onorevole Antoni, che non è possibile una tregua legislativa; lei non si riferiva in senso assoluto ad una tregua legislativa, ma (ripeto la parola, anche se impropria) non è possibile una tregua legislativa fino all'emanazione dei testi unici, perché abbiamo il dovere politico ed anche morale, per assicurarci il gettito, di eliminare tutte le forme di erosione che non riteniamo giustificate.

VARESE ANTONI. Parlavo solo del modo di formulazione, non del fare o non fare leggi!

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Noi quindi (mi fa piacere che concordiamo) dovremo tanto più intervenire — nell'intervallo — con norme legislative che eliminino per esempio le erosioni (per rimanere a questo punto), in quanto non abbiamo la delega per farlo; non possiamo più farlo in sede di delega e dovremo farlo specificamente, ove ne ravviseremo la necessità. Dato che lei faceva un accenno al decreto sull'IVA, ricordo che quello è tipicamente un intervento, che per quanto riguarda gli esportatori, è di correzione di evasioni assai cospicue, che vanno assai in là delle erosioni.

Per quanto riguarda l'agricoltura (essendo ciò voluto dalla legge) si tratta di una erosione che consente notevoli forme di evasione della imposta. Evitando eccessi per quanto possibile, dovremo ricorrere a provvedimenti legislativi, nell'intervallo, proprio perché la delega è più limitata ed ho accolto i suggerimenti dei colleghi che hanno voluto mantenerla limitata.

Onorevole Alpini, il termine del 31 dicembre 1985 (come rilevato anche

dall'onorevole Antoni) è breve perché abbiamo accolto ben volentieri l'indicazione della Commissione e dei colleghi: per i testi unici più importanti, per la materia più importante (l'emendamento non parla di testi unici, perché può essere che accorpiano norme relative ad imposte come l'IRPEF, l'IRPEG e l'ILOR, ad esempio, in un solo testo unico), la materia va pubblicata 90 giorni prima; dobbiamo lasciare un periodo di tempo alla Commissione per i testi unici più importanti, rispetto agli altri.

Se tengo presenti gli impegni che ho assunto non con leggerezza (ma li vedo accumularsi con una certa angoscia) di fronte alla Commissione ed al Parlamento, mi sento vivamente preoccupato per la conclusione: noto le difficoltà che comporta la formulazione del provvedimento sulle esattorie, delicatissimo e difficile, con la grande incognita di sostituire il sistema di compensi; abbiamo i problemi della finanza locale; vi sono importanti interventi per la correzione di forme cospicue di evasione, con il ricorso a modalità di accertamenti diverse da quelle attuali, per chi ha la contabilità semplificata: sono carichi legislativi di iniziativa governativa assai pesanti! Di questo carico sono un po' preoccupato, tanto più che, da quanto ho sentito (ma non spetta a me valutarlo), le settimane utili di lavoro parlamentare nel 1984, in sede legislativa (tolte le discussioni di ordine politico ed il bilancio statale), si vanno estremamente limitando; anche la «Commissione dei trenta», vincolata ai lavori parlamentari, avrà minore disponibilità di tempo.

Il termine suddetto mi pare piuttosto coraggioso, per chi abbia volontà, intenzione reale di rispettarlo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria (692); e delle proposte di legge:**

**Spagnoli ed altri: Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria (227); Negri Antonio: Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria (421); Trantino ed altri: Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva (464); Ronchi e Russo Franco: Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria (492); Casini Carlo: Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali (549); Onorato ed altri: Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali (563); Bozzi: Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti (582); Felisetti ed altri: Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria (592).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli, Mannuzzu, Violante, Macis, Fracchia, Granati Caruso e Bottari: Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria; Negri Antonio: Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria; Trantino, Pazzaglia, Servello, Valensise, Macaluso, Maceratini, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Abbatangelo, Fini, Tassi, Manna, Forner, Berselli, Agostinacchio, Matteoli e Zanfagna: Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva; Ronchi e Russo Franco: Nuove norme in ma-

teria di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria; Casini Carlo: Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali; Onorato, Rodotà, Balbo Ceccarelli, Bassanini, Codrignani, Barbato, Mancuso, Masina, Ferrara e Rizzo: Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali; Bozzi: Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti; Felisetti, Alagna, Mundo, Romano e Testa: Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali ed informo che i presidenti dei gruppi parlamentari della sinistra indipendente, radicale e del MSI-destra nazionale ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**ANTONIO TESTA, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema che affrontiamo è di grande attesa presso la pubblica opinione ed il mondo giudiziario e carcerario. Il problema della carcerazione preventiva ha assunto in Italia rilievo drammatici. Una pena senza giudizio — questo può rappresentare la carcerazione preventiva — non è solo contraria al dettato costituzionale ma a naturali e fondamentali valori civili e morali. Il nostro paese è stato oggetto di severi richiami e critiche a livello sia internazionale sia interno, per non aver finora saputo risolvere questo drammatico problema. La popolazione carceraria si aggira attualmente all'incirca sulle 41.500 unità; questo dato che mi è stato fornito dal Servizio studi della Camera è riferito al 30 novembre 1983. L'aggiornamento al 30 dicembre 1983 fa spostare la cifra solo di qualche unità; si registra infatti una popolazione carceraria pari a 41.529 soggetti. Ebbene di questi oltre due terzi, esattamente 28.276, sono detenuti in attesa di

giudizio ed oltre il 60 per cento sono detenuti in attesa del primo giudizio. Ciò significa che abbiamo oltre 17 mila detenuti nelle carceri italiane che non sono stati ancora giudicati. È noto che molti di essi vengono assolti e con ciò si sottolinea la drammaticità del problema. Significa, quindi, che abbiamo migliaia di persone in carcere che probabilmente con il giudizio di primo grado saranno assolte od otterranno benefici tali da non dover continuare nello stato di detenzione. Abbiamo insomma una quantità enorme di persone che scontano una carcerazione «non dovuta».

Risolvere il problema della carcerazione preventiva tuttavia non è facile, dato che essa è funzionale all'accertamento della verità, cioè alla capacità del sistema processuale di accertare in termini più o meno lunghi i fatti e le responsabilità. Senza risolvere il problema di fondo, cioè senza attuare la riforma del codice di procedura penale per avere una struttura giudiziaria capace di accertare fatti e responsabilità in termini brevi, il problema della carcerazione preventiva non è risolvibile in modo soddisfacente.

Da un lato infatti vi è la necessità di tutelare la libertà del cittadino, la presunzione di innocenza, evitando carcerazione di innocenti o «non dovute», ma dall'altro lato vi è l'altrettanto importante ed essenziale necessità di tutelare la comunità contro la capacità delinquenziale dei criminali, impedire l'inquinamento delle prove, evitare fughe di responsabili, fare in modo di interrompere la catena dei delitti. Queste esigenze possono trovare il giusto punto d'equilibrio solo se si ha un rapido sistema di accertamento giudiziario.

L'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale tuttavia ha bisogno ancora di tempo, tempo che tutti ci auguriamo non essere lungo o almeno non lunghissimo. Nel frattempo non possiamo attendere senza far nulla data l'urgenza del problema, la sua profonda gravità per le ingiustizie che provoca.

Non vi è dubbio che in una «utopia di civiltà» la carcerazione preventiva do-

vrebbe sempre essere brevissima, così come il mandato di cattura dovrebbe essere sempre facoltativo per poterlo, anche nei reati più gravi, adattare ad esigenze soggettive ed oggettive particolari; così come la libertà provvisoria dovrebbe sempre essere possibile quale strumento di valutazione nel corso del processo delle particolarità delle singole fattispecie. La realtà sociale del paese impone delle correzioni a queste «utopie», impone cioè di fissare alcuni punti rigidi limitando il potere discrezionale, correzioni che però non possono costituire una inversione di cultura così come stava quasi accadendo durante la cosiddetta emergenza.

Con la presente legge dunque si intende da un lato non fare salti nel buio e dall'altro però dare significativi segni nella direzione della civiltà del diritto e nel superamento, sia pur graduale, delle paure e delle necessità dell'emergenza. Per questo sono rimasti ampi i termini della carcerazione preventiva nella fase istruttoria, cioè nella fase della raccolta delle prove, mentre sono stati significativamente ridotti i termini successivi alla fase istruttoria; termini che spesso vengono ora consumati nella dimenticanza o nella pigrizia delle cancellerie o della burocrazia. Vi è poi un dato veramente rivoluzionario nel testo elaborato dalla Commissione: i termini di carcerazione sono previsti per le singole fasi processuali e non sono più sommabili tra loro, come finora è avvenuto. Non vi è infatti alcuna logica ragione per cui il tempo di carcerazione preventiva non consumato in istruttoria, venga poi utilizzato ad esempio in appello o nel grado di cassazione; ciò costituisce un vero e proprio premio alle pigrizie burocratiche. Ogni livello deve avere la sua responsabilità e dunque il suo termine.

Viene innanzitutto abbassato il numero dei mandati o degli ordini di cattura obbligatori. Attualmente infatti le aggravanti contestate incidono sulla determinazione del *quantum* contestato e dunque sulla obbligatorietà o meno del mandato o ordine di cattura. Salvo per le aggravanti che determinano pena di specie diversa, con la presente legge il riferimento non

potrà che essere il reato tentato o consumato, senza influenza degli elementi accidentali.

Ciò pare logico e soprattutto equo visto che in sede di giudizio le aggravanti o vengono eliminate, per il giudizio di compensazione equivalente o prevalente che sia, o comunque incidono assai poco nella quantità della pena inflitta. In questo modo la valutazione sulla gravità del reato in sede istruttoria si avvicina più di un tempo alla valutazione che ne verrà fatta in sede di giudizio. Nonostante l'ampio ed approfondito dibattito in Commissione non si è riusciti a dare una risposta sia pur minimale al fenomeno, al grave abuso della ripetitività dei mandati nell'ambito dello stesso processo da parte dello stesso magistrato per fatti già conosciuti, ma contestati in epoche successive. Va dichiarata la difficoltà di una normativa capace di risolvere in modo soddisfacente il problema per le controindicazioni che ogni tipo di regolamentazione avrebbe nell'attuale struttura del processo italiano. Fissare normativamente il momento in cui il magistrato procedente non solo genericamente conosce l'esistenza di un reato o la paternità dello stesso, ma viene ad essere con certezza in possesso di elementi sufficienti di prova per iniziare l'azione penale o per iniziare una contestazione, è cosa quasi diabolica. Questa materia certamente non potrà che essere risolta da un'opera di controllo *ex post* sul modo di procedere da parte del giudice.

È questo uno dei temi sui quali, in Commissione, si è svolto un dibattito ampio ed appassionato, anche perché avevamo tutti presente una serie di abusi che, in tale materia, si sono verificati in questi anni. È difficile regolare l'abuso di una norma, perché — come abbiamo scritto nella relazione — appare diabolico riuscire a tradurre normativamente, e quindi a bloccare oggettivamente, il momento in cui il magistrato non conosce l'esistenza di un imputabile o di un reato, ma soltanto gli elementi per poter formulare la contestazione.

A questo proposito dobbiamo dire che ci aiuta una certa giurisprudenza che si

sta formando, e che permette di controllare — ma soltanto a seguito di un'impugnativa: è questo il limite — il momento in cui il giudice poteva contestare e non ha contestato, tenendosi «in tasca» un nuovo mandato di cattura, un nuovo reato, per utilizzarlo nella evenienza che il detenuto stia per uscire per la scadenza dei termini di carcerazione preventiva. C'è da augurarsi che questa giurisprudenza continui. Non so se la Camera, nel corso del dibattito e nell'esame degli emendamenti che verranno presentati, riuscirà a suggerire e a specificare meglio la questione, ma è certo che si tratta di uno dei problemi più aperti, perché in questi anni è tra quelli che maggiormente hanno dato luogo ad abusi.

I termini di carcerazione preventiva vengono fissati, come si è già detto, a segmenti cioè per le singole fasi processuali. I termini dunque non sono sommabili e questo è il dato sicuramente più saliente della presente normativa. La difficoltà dell'indagine in alcuni processi, soprattutto per quelli in cui sono contestati reati di organizzazione, ha imposto di lasciare termini ampi nella fase della acquisizione delle prove, la fase istruttoria: si è ritenuto, tuttavia, che questo particolare trattamento dovesse essere limitato a questa fase. E codesta è un'altra delle caratteristiche salienti che diversificano il progetto di legge in discussione dalla normativa esistente. Mentre oggi i termini di carcerazione preventiva possono essere aumentati, come è noto, fino ad un terzo per tutte le fasi processuali, con le norme che andiamo discutendo ciò diventerebbe possibile soltanto nella fase istruttoria e soltanto per i procedimenti non già più gravi in relazione alla previsione penale per il fatto contestato, ma in relazione a ciò che rende difficile l'indagine, cioè i reati di organizzazione. Ecco l'articolo 416-bis, i reati di organizzazione e di vendita di droga, una serie di fattispecie (anche i reati di terrorismo) che sono state indicate — e giustamente — soltanto per la fase istruttoria. Non è sembrato di vedere ragione alcuna per cui nella discussione del dibattimento, nella discussione

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

del processo, nella valutazione delle prove acquisite vi dovessero essere termini diversi.

È auspicabile tuttavia che in futuro il nuovo processo renda possibile una più incisiva riduzione dei termini di carcerazione anche nella fase istruttoria. Questo è un limite del nostro lavoro, di cui però abbiamo perfetta coscienza. La fase istruttoria è, infatti, la più delicata, perché, da un lato, è quella in cui possono avvenire i fenomeni di inquinamento delle prove e, dall'altro lato, è alto il rischio di mantenere in carcere persone innocenti. Anche in questo periodo, tuttavia, i termini vengono ridotti rispetto all'attuale previsione. Le fasi successive vedono chiarissime riduzioni di termini, tanto da poter dire che, tenuta altresì presente la non sommabilità delle varie previsioni nelle diverse fasi, andiamo ad una riduzione assai incisiva della possibilità di mantenere un cittadino in stato di carcerazione preventiva.

Salvo alcune gravissime ipotesi, la libertà provvisoria con la previsione della presente legge può essere concessa in quasi tutti i casi. È questo uno strumento di giustizia, che serve ad equilibrare le necessità della carcerazione preventiva e a valutare situazioni particolari. Questa è un'altra delle grandi novità di questo provvedimento, che inverte una tendenza libertaria che in passato si era verificata, che poi durante il periodo dell'emergenza era stata rovesciata, inasprita o addirittura inasprita in modo repressivo. Oggi si rimette alla valutazione, all'equità, all'equilibrio, alla responsabilità del magistrato la valutazione dell'opportunità di mantenere in stato di carcerazione preventiva il detenuto, con ragionamenti che sono sicuramente attinenti alla fase processuale, cioè la possibilità dell'inquinamento delle prove o le possibilità di fuga o ragioni di ordine processuale. Ma, se si toglie il vincolo dell'obbligatorietà dello stato di carcerazione, devono essere valutate anche ragioni di equità, di proporzione e, quindi, ragioni soggettive.

In questo senso, si dà un segno preciso del superamento di una certa legislazione

di emergenza. Pensiamo a quanti ragazzi, non so se tanto o poco pentiti, aspettano nelle nostre carceri un segno in questa direzione!

Qui sarebbe utile disporre di uno strumento di controllo, e questo è un altro dei grandi problemi che ci siamo posti, la partecipazione all'uso del potere discrezionale in una materia così delicata. Sarebbe utile uno strumento di controllo e di maggiore partecipazione della difesa, e dunque dell'interessato all'esercizio di questo potere discrezionale. Creare, tuttavia, un altro procedimento incidentale all'interno dell'attuale struttura del processo appare più dannoso che utile. Appesantirebbe l'istruttoria, aggraverebbe il ruolo degli uffici e probabilmente non darebbe i risultati sperati. Soprattutto con il vigente sistema di impugnative e l'esistenza del tribunale della libertà, un altro procedimento appare francamente un intralcio. Avremo, all'interno dello stesso processo, della stessa struttura processuale, una serie di possibilità collimanti, contigue in qualche misura, di impugnativa. E allora, la necessità di ridurre i termini di carcerazione preventiva, tenuto conto dell'efficienza dei nostri uffici, non si concilia con la creazione di troppi procedimenti incidentali, che fanno perdere tempo e necessitano di operatori che compiano valutazioni, spostando fascicoli e togliendo la possibilità di procedere nel lavoro con una certa continuità.

Soprattutto dopo l'entrata in vigore del nuovo procedimento chiamato del tribunale della libertà, esiste tuttavia la necessità di un coordinamento. Ecco perché va qui ribadita la necessità di una nuova normativa per la disciplina del tribunale della libertà, che comprenda anche tutte le ipotesi di libertà provvisoria, sia durante la fase istruttoria sia nel corso del procedimento: insomma, un unico procedimento incidentale sulla scia di quello già indicato. C'è da augurarsi che, in proposito, sia presa con sollecitudine una decisione.

Sostanzialmente, dunque, il suggerimento della Commissione giustizia della Camera va nel segno di un approfondi-

mento, di una modifica, ma anche di una integrazione, di un miglioramento delle procedure incidentali già esistenti nell'attuale struttura processuale italiana.

L'indicazione di un termine rigoroso per l'interrogatorio dell'arrestato (termine non superabile, indicato in 10 giorni) pone rimedio a ingiustizie più volte denunciate per persone rimaste in carcerazione per lunghi periodi senza essere sentite e senza poter rimediare anche a gravi errori, quali l'omonimia *et similia*. È comunque certamente una regola di civiltà e di giustizia; è una regola «piccolina» in questo provvedimento che pone tuttavia secondo noi un punto fermo. Non è possibile che continuino a verificarsi casi — troppo ripetuti — di persone arrestate per errore, che rimangono in carcere 10, 20, 30 giorni prima di essere interrogate. Vi deve essere l'obbligo dell'interrogatorio, almeno per l'identificazione, per la certezza che è in carcere chi vi doveva andare, non un'altra persona, come si è verificato non una ma infinite volte, determinando scompensi di ordine notevole (psicologico, personale). Pensiamo a una persona che ha lo stesso cognome di un'altra e che finisce in carcere per giorni e giorni, per settimane e settimane prima di poter dimostrare la propria identità.

Ecco, questa norma vuol fornire una risposta a tale problema, che è problema di garanzie e di diritto.

Non è infine possibile far entrare in vigore tutta la presente legge immediatamente dopo l'approvazione del Parlamento, perché essa inciderebbe troppo violentemente sull'attuale struttura giudiziaria e potrebbe creare gravi contraccolpi. Da ciò la necessità che la nuova disciplina sui termini di carcerazione preventiva abbia una congrua *vacatio legis*, proprio per consentire agli uffici giudiziari di attrezzarsi per far rispettare la nuova disciplina senza creare violente controindicazioni sul sistema processuale.

Questa è un'altra delle grandi questioni che abbiamo esaminato, con opinioni articolate, trovando alla fine una strada che appare quella di una *vacatio* — diciamo — media che, da un lato, sposta nel tem-

po, ma non di molto, l'entrata in vigore della legge sui termini di carcerazione preventiva, dall'altro lato l'aggancia, per i procedimenti penali in corso (cioè per quelli in cui lo stato di carcerazione è già in atto al momento della sua entrata in vigore), allo stato processuale esistente, dall'altro ancora offre subito uno sbocco — appunto con l'immediata entrata in vigore — a tutti coloro che attendono un riequilibrio delle loro situazioni processuali, attraverso lo strumento della libertà provvisoria, fornendo così una risposta sociale all'attuale pesantissima situazione.

Concludo ricordando che ci siamo fatti più volte carico di una situazione di gravità (che cos'è oggi la struttura giudiziaria italiana?) ed abbiamo cercato di formulare un progetto di legge tenendo conto delle varie iniziative parlamentari e dell'iniziativa del Governo ed in relazione alle concrete possibilità attuative.

Tuttavia questa legge provocherebbe un terremoto nell'assetto del mondo giudiziario se, contemporaneamente, non entrasse in vigore anche la normativa che sposta le competenze, soprattutto quella che facilita la costituzione delle corti d'assise. È noto che, nel nostro paese, le corti d'assise sono ancora fissate per legge; vi è una proposta, approvata dall'altro ramo del Parlamento che, a giorni, deve essere qui affrontata, che deve entrare in vigore addirittura prima, se non contemporaneamente; sicuramente non dopo quella in esame. Pensiamo che solo a Roma vi sono 180 procedimenti in corte d'assise. Se noi dobbiamo approvare una legge anziché un provvedimento amministrativo in relazione al numero dei procedimenti, evidentemente usciranno i peggiori delinquenti, i peggiori assassini, i peggiori criminali.

Ecco, noi abbiamo cercato di studiare una normativa che fornisse una risposta concreta ai bisogni di molti e che, nel contempo, non restituisse la libertà ai criminali più feroci. Tuttavia sottolineiamo questa esigenza perché, se non disponiamo anche delle strutture che si adeguano all'interpretazione di questa normativa,

evidentemente nessun passo avanti si può fare. E noi, invece, il passo avanti lo vogliamo fare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

**ANTONIO CARPINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Signor Presidente, farò qualche breve dichiarazione, riservandomi di intervenire al termine della discussione sulle linee generali, per ringraziare il relatore per la chiarezza e l'obiettività della relazione, il presidente della Commissione e tutti i suoi componenti per lo spirito di comprensione e di praticità cui hanno improntato i lavori della Commissione stessa. Il testo che giunge oggi in Assemblea è già il frutto di una grande convergenza che si è realizzata in Commissione. Il Governo ha presentato alcuni emendamenti, che saranno esaminati dal Comitato dei nove, al solo scopo di garantire i due principi fondamentali cui noi intendiamo ispirare questo provvedimento: da una parte, quello del superamento degli attuali termini di carcerazione preventiva, che sono eccessivi e che hanno ricevuto critiche da molte fonti autorevoli, considerato che l'ampliamento di tali termini — che a suo tempo aveva costituito la risposta a esigenze proprie di un periodo di emergenza — non doveva però diventare, come stava per avvenire, la regola nel nostro sistema processuale; dall'altra, quello della difesa sociale. Il Governo ha dunque formulato questi emendamenti, aperto a quel confronto che è necessario per chiarire i punti che ancora restano da definire e che hanno creato perplessità in molti membri della Commissione.

Credo che sia già un fatto positivo aver raggiunto una larga convergenza sull'opportunità che i termini di carcerazione preventiva, a differenza di quanto avveniva fino ad ora, vadano applicati in corrispondenza dei vari segmenti processuali. Notevole rilevanza assume anche il superamento dello sbarramento alla concessione della libertà provvisoria, di cui ha

ampiamente parlato il relatore. Resta il grosso problema dell'entrata in vigore delle nuove norme e della loro applicazione ai processi in corso. Così come intendiamo ridurre notevolmente i termini della carcerazione preventiva, allo stesso modo ci preoccupiamo infatti dell'eventualità che un'entrata in vigore immediata e indiscriminata delle nuove norme possa aprire le porte delle carceri anche ad elementi pericolosi per la collettività. Ci apprestiamo, comunque, al confronto con l'animo aperto, pronti a recepire dalla Commissione e dall'Assemblea tutti quei suggerimenti che fossero meritevoli di accoglimento.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Rizzo. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Carlo Casini. Ne ha facoltà.

**CARLO CASINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema della carcerazione preventiva è uno di quelli in cui convergono molti nodi dell'attuale crisi della nostra società. Basti pensare che la sua lunghezza, come realtà effettuale, a prescindere dalle norme che la fissano, dipende in gran parte, di fatto, dal tipo nuovo di delinquenza organizzata, colta, mobile, spesso infiltrata in meccanismi complessi dello Stato e quindi difficile ad inchiodare alle sue responsabilità. Basti pensare alla conseguente crescita della popolazione carceraria. E tuttavia si rifletta sul desiderio necessariamente comune a tutti i parlamentari di attuare il principio costituzionale dell'articolo 27, nel quale, come è noto, è stabilita la presunzione di non colpevolezza fino al giudicato definitivo. E si pensi ancora come questo sincero e comune desiderio si scontra spesso con l'altro, egualmente comune e sincero, di garantire che i processi possano raggiungere la verità nella ricostruzione dei fatti e di garantire la sicurezza sociale, la vita, i beni, anch'essi garantiti esplicitamente o implicitamente da tutto l'assetto costituzionale. Basti pensare al collegamento tra termini di carcerazione

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

zione preventiva e durata dei processi, basti pensare ai complessi problemi dell'organizzazione giudiziaria. Questa mia affermazione che la carcerazione preventiva è in qualche modo speculare alla crisi della società nel suo complesso e alla crisi particolare che riguarda il mondo della giustizia, trova una conferma nel travaglio che proprio su questo punto possiamo registrare con un rapidissimo sguardo retrospettivo. Il codice del 1930 prevedeva un unico termine indifferenziato di custodia preventiva, quattro mesi; brevissimo! Per noi sorprendente. Ma come? In un'epoca di grande autoritarismo un termine così breve per tutti i processi, anche i più gravi? Vi è però che questo termine era fissato soltanto con riferimento all'istruttoria — nessun termine era previsto per le fasi successive — ed era poi un termine ordinatorio, cioè la sua inosservanza non determinava alcuna conseguenza sul processo. Ed è al nuovo sistema democratico che si deve un primo intervento, con la legge 18 giugno 1955, dove sia pure soltanto con riferimento ai termini istruttori, si sente il bisogno — si noti! — evidentemente avvertendo l'emergere di una delinquenza che è qualitativamente diversa da quella di prima e che quindi richiede una differenziazione di atteggiamento da parte dello Stato, di distinguere i vari tipi di reato stabilendo termini diversi (tre mesi, sei mesi, un anno, due anni), sempre e soltanto con riferimento all'istruttoria. Ricordiamo tutti come la sentenza n. 64 del 4 maggio 1970 della Corte costituzionale dichiarò parzialmente incostituzionale la norma in cui si limitavano questi termini alla fase istruttoria. E accortamente si intervenne alcuni giorni prima con il decreto-legge 1° aprile 1970, n. 192, che, raddoppiando quei termini (quindi il termine massimo diventava quattro anni), li estendeva a tutto l'arco del processo. Il sistema sembrava aver raggiunto un equilibrio con la legge del dicembre 1972, n. 775 che, lasciando immutato questo sistema di termini, introduceva la misura liberale della possibilità di concedere la libertà provvisoria in ogni caso e quindi anche quando il

mandato di cattura era previsto come obbligatorio. Ma siamo nel 1972 ed è già cominciata la striscia di sangue del terrorismo, che va via via crescendo negli anni, e che è il sintomo e il segno più grave di questo svilupparsi di una delinquenza organizzata, che tuttora ci preoccupa nelle forme vistose della mafia, della camorra, del traffico internazionale di droga, ma che è comunque, purtroppo, legata al tipo complesso, articolato, di società nella quale viviamo. Ed ecco allora che il legislatore comincia a reagire — tale è la complessità dei nodi — con una tendenza di ritorno all'indietro, prima con il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, che dà all'articolo 272 del codice di procedura penale l'attuale assetto (i termini diventano un anno, due anni, quattro anni, otto anni), poi con la legge 22 maggio 1975, n. 152, cosiddetta «sull'ordine pubblico», che introduce all'articolo 1 una serie di divieti alla possibilità di concedere la libertà provvisoria, infine con il decreto-legge 15 dicembre 1979, che negli articoli 8 e 10 aumenta di un terzo la durata dei termini stessi per i reati aggravati dal fine di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, e che aggiunge ulteriori divieti alla possibilità di concedere la libertà provvisoria.

Questo rapido *excursus* serve per capire che nel momento in cui ci accingiamo a ridurre e, come vedremo, come è stato già detto, sensibilmente, marcatamente, anche se equilibratamente, la durata della custodia preventiva, non dobbiamo, credo, rimproverare il legislatore del passato per il suo rigore. Io ricordo ancora lo sbigottimento, l'angoscia, il senso di impotenza che ancora nella scorsa legislatura in quest'aula avvertivamo, quasi palpabilmente, quando giungeva l'ennesima notizia di attentati contro forze di polizia, carabinieri, magistrati, giornalisti, uomini politici. Il legislatore sentì il dovere, di fronte a questi cadaveri, di non lasciare niente di intentato. Come allora si disse, rispettando il limite della costituzionalità, mantenendo intatto il sistema nel suo complesso, si trattava di raschiare il fondo del barile perché la difesa della libertà,

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

della sicurezza, della vita dei cittadini appariva il dovere fondamentale.

Ma io credo che debba essere apprezzato il fatto che appena una schiarita sembra baluginare all'orizzonte — e lo diciamo con tremore, perché non siamo ancora del tutto sicuri — il Parlamento ci prova; prova cioè a riportare il sistema in limiti più ragionevoli, in limiti più liberali. Vogliamo cioè ispirarci — io credo che questo sia stato il principio al quale tutti i membri della Commissione giustizia si sono ispirati, nonostante dibattiti qualche volta accesi ma, anch'io devo darne atto, costruttivi sempre — a quel principio che la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti chiama «di ragionevolezza»: il diritto — sancisce quella convenzione — di ogni cittadino di essere giudicato in un termine ragionevole e di essere liberato durante la procedura se questo termine è passato (*Commenti del deputato Franco Russo*). Ecco, la ragionevolezza, mi pare, ha guidato i lavori della Commissione giustizia non solo nel porsi questo obiettivo, ma — ad omaggio anche dell'amico, collega Russo — come metodo di lavoro in un dibattito dialogante, in cui sovente è capitato che le ragioni di una parte, all'inizio affermate con forza e determinazione polemica, sono state poi abbandonate di fronte al riconoscimento delle ragioni della parte avversaria. Di questo io credo che si debba dare atto, come segno costruttivo e come auspicio di una conclusione ragionevole di questa discussione in aula.

Voglio dire che abbiamo lasciato fuori, io credo, ogni demagogica o superficiale semplificazione; e credo che faccia parte, in qualche misura, di una forzatura demagogica l'indicare gli attuali — certamente da ridursi marcatamente (come faremo) — termini di carcerazione preventiva come un fenomeno assolutamente eccezionale, straordinario, inammissibile nel sistema complessivo degli Stati civili. Noi abbiamo chiesto, nel corso dei lavori in Commissione, che il Governo fornisse dei dati scorporati. Abbiamo detto che non basta affermare che il 69 per cento dei detenuti si trova in carcerazione pre-

ventiva, rispetto al totale dei detenuti; vogliamo sapere quanti si trovano in attesa di giudizio di primo grado, quanti di secondo grado, quanti del giudizio definitivo. Questo non toglie nulla alla necessità di intervenire nella materia, ma dimostra, dati alla mano, come una qualche mitigazione del giudizio severo sull'attuale legislatura dobbiamo pur fare, anche confrontandoci con altri Stati dove la tecnica legislativa considera definitiva già la sentenza di primo grado, e quindi lascia necessariamente fuori dalla durata dei termini la durata del tempo che va oltre il giudizio di primo grado: il che è poi estremamente incisivo quando si fanno paragoni tra ordinamenti.

Ci hanno guidato due considerazioni preliminari, che voglio ripetere. Innanzitutto, non c'è dubbio che la lunghezza dei termini processuali è soltanto un effetto della lunghezza dei processi, e che quindi una soluzione efficace della questione della carcerazione preventiva potrà avvenire soltanto incidendo sui meccanismi processuali che causano la lunghezza dei processi. Di qui il discorso sulle altre misure che dovranno accompagnare tra breve questa riforma, e credo che si debba dare atto al ministro di grazia e giustizia di avere contemporaneamente presentati alla Camera e al Senato numerosi disegni di legge, i più dei quali tendono appunto a realizzare una maggiore rapidità processuale anticipando la complessiva riforma del processo penale.

Direi che su questa scelta del ministro, che è stata oggetto di vivaci polemiche in Commissione, sono d'accordo; oggi più convinto di ieri, perché anch'io ebbi dei dubbi quando all'inizio della discussione vidi che, ad esempio, il provvedimento relativo all'aumento della competenza del pretore veniva presentato separatamente da questo e per altro al Senato e non alla Camera. Tuttavia debbo dire che, se questa scissione di provvedimenti non fosse stata fatta, oggi con certezza non saremmo qui a discutere della fase conclusiva della riforma della carcerazione preventiva. Naturalmente resta l'auspicio che anche questi altri provvedimenti possano

rapidamente giungere alla conclusione del loro *iter*.

La seconda considerazione preliminare riguarda il fatto che la gente della strada ha comunemente la sensazione che la durata dei processi dipenda dalla lunghezza delle istruttorie. Questo non è vero; ci sono certamente istruttorie lunghe, ma la verità, per chi ha esperienza di aule giudiziarie, è che la lunghezza dei processi è largamente determinata dai tempi morti, cioè dai momenti in cui il fascicolo passa da una fase all'altra (dalla istruttoria al giudizio, dal giudizio di primo grado a quello di appello e così via). Di qui la scelta operata dalla Commissione di incidere soprattutto sui termini postistruttori, anche se quelli istruttori sono stati ritoccati.

La Commissione, all'inizio, si è soffermata lungamente sul metodo da seguire: nelle otto proposte di legge, che sono state presentate, atteso che queste considerazioni preliminari erano condivise da tutti, erano contenuti meccanismi di vario genere, spesso frutto di intuizioni accettabili, per snellire il processo (modifica del regime degli appelli, innovazione circa le corti di assise e via dicendo). Il criterio che è stato seguito, proprio per fare presto, è stato quello di affrontare tutto ciò che non fosse strettamente collegato alla durata dei termini.

Sul merito ho da esprimere, a nome del gruppo della democrazia cristiana, un ampio consenso, anche perché in esso trova espressione la sostanza delle proposte che il partito della democrazia cristiana ha avanzato. Credo che la chiave di volta di tutta la riforma vada individuata in quell'autonomia dei termini su cui si è soffermato il relatore.

L'autonomia dei termini ha un triplice effetto positivo. Innanzitutto quello di moralizzare il processo. Se la lentezza dei processi deriva, come tutti abbiamo convenuto, dai tempi morti, bisogna penalizzare questi tempi. Personalmente ritengo più scandaloso il fatto che, mentre un imputato è detenuto, nessun organo processuale si attivi ogni giorno, piuttosto che il fatto che un processo, per la sua

complessità e nonostante ogni sforzo quotidiano dei giudici, non riesca a concludersi rapidamente.

Nel sistema attuale ogni superamento di uno sbarramento di fase (rinvio a giudizio, sentenza di primo grado, eccetera) comporta un allungamento dei termini iniziale perché ogni volta si può sfruttare ciò che è avanzato del termine precedente. Ora, invece, vengono stabiliti dei termini autonomi. Ogni fase ha un suo autonomo termine. Ciò dovrà spingere i giudici, in ogni fase, a lavorare in ogni caso. Questo è il primo effetto della autonomia dei termini.

Il secondo effetto positivo è che l'autonomia dei termini ci consente di dare una disciplina equilibrata del regime transitorio per le carcerazioni preventive in atto, evitando di fare uscire imputati per reati gravissimi, con alle spalle magari una o due condanne — ovviamente vale anche per loro la presunzione di non colpevolezza, ma possiamo dire che essa risulti affievolita — ma applicando anche a loro qualche beneficio.

L'altro effetto positivo dell'autonomia dei termini è la possibilità di recuperare situazioni come quella della decorrenza del termine quando l'imputato si trova già in esecuzione della pena per effetto di una precedente condanna — mi soffermerò più avanti su questo aspetto —, che altrimenti sarebbero risultate insolubili.

Non mi soffermerò sui dettagli, vorrei piuttosto sottolineare come questo primo aspetto importante del provvedimento, quello della riduzione dei termini, debba essere valutato non solo in rapporto ai nuovi termini, come dato numerico, certamente già significativi — è stato già ricordato che i dieci anni ed otto mesi per i reati più gravi si riducono a circa la metà —, ma anche in relazione al fatto che la riduzione reale è assai più consistente di quella che risulta dai numeri. Come ho già detto, infatti, l'autonomia dei termini non consentirà mai che un imputato rimanga in carcere per tutto il periodo risultante dalla somma dei vari termini. Non succederà mai. Per verificarsi, questa ipotesi, infatti, dovrebbe av-

venire l'impossibile e cioè che ogni rinvio a giudizio (sentenza di primo grado, di secondo grado e definitiva) intervenga l'ultimo giorno del termine utile; il che, francamente, è impossibile. Questo significa che vi sarà una ulteriore riduzione, in alcuni casi molto sensibile; pensiamo, ad esempio, ai processi per direttissima, in cui il termine di istruttoria è già tutto consumato con il rinvio a giudizio.

Vi è poi un altro meccanismo di riduzione dei termini connesso al fatto di non riconoscere più le circostanze aggravanti comuni come elementi da tener presenti nel computo della pena ai fini della durata della carcerazione preventiva. Si avrà così un doppio abbassamento dei termini: il primo perché la pena edittale verrà ridotta di un terzo o maggiormente, se le aggravanti sono di più; il secondo, ancora più sensibile, si avrà perché in molti casi il non tener conto dell'aggravante determinerà una situazione diversa: un mandato di cattura obbligatorio potrà divenire, ad esempio, facoltativo. In questo modo, oltre a ridurre i termini, si ridurranno anche le possibilità di andare in carcere per effetto di un provvedimento iniziale.

Ho già accennato all'altro aspetto, che per chi conosce come vanno le cose nelle aule di giustizia è estremamente importante, cioè l'aver stabilito che i termini decorrono dalla notifica del mandato o dell'ordine di cattura anche quando l'imputato è già detenuto in espiazione di pena. Oggi il sistema prevede invece che, se un imputato si trova in espiazione di pena, il termine di carcerazione preventiva decorre dalla espiazione della pena.

Anche qui noi abbiamo ragionato secondo un principio moralizzatore, e ci è stato di guida ancora una volta il criterio che la carcerazione preventiva non è una anticipazione della pena, ma uno strumento cautelare, sia per ragioni processuali (pericolo di fuga o inquinamento delle prove), sia anche per la pericolosità dell'imputato.

Ma ciò significa che l'imputato deve essere a disposizione del giudice, ristretto *in vinculis*. Se già lo è per qualsiasi causa, non c'è ragione per non considerare già

in atto un titolo di carcerazione preventiva, anche se vi è contemporaneamente un altro titolo di custodia definitiva. Questo mi sembra un fatto di grande moralizzazione della disciplina.

Se questo è il cuore della riforma proposta, su cui noi aderiamo completamente, l'altra parte, anch'essa significativa ma non altrettanto innovatrice, è quella dell'estensione della possibilità di concedere la libertà provvisoria, fatte salve le eccezioni che il relatore ha già ricordato. È un principio che era stato già introdotto con legge nel 1972 ed al quale siamo ritornati equilibratamente.

Sul regime transitorio il relatore ha già detto. L'autonomia dei termini consente di evitare che imputati di reati gravi, e quindi da presumersi pericolosi (o per legge o per giudizio del giudice), debbano automaticamente uscire. Infatti, oltre al differimento dell'entrata in vigore degli articoli da 1 a 4 della legge, è previsto che i nuovi termini comincino a decorrere dalla fase in atto; il che significa che allo scadere del periodo di *vacatio legis* (un anno o quanto sarà stabilito nel corso del dibattito) l'imputato, nella fase in cui si trova, si vedrà applicare i nuovi termini, anche se della carcerazione preventiva precedentemente sofferta non si terrà conto come fatto già esaurito.

Restano naturalmente alcune questioni da risolvere, che però non credo sia il caso di affrontare in sede di discussione delle linee generali, nella quale mi preme invece di esprimere il consenso della democrazia cristiana al testo nella sua architettura fondamentale e al modo con cui la Commissione ha lavorato. Quindi, al di là di queste questioni di dettaglio, che adesso nemmeno elenco, dovremo affrontare i problemi che restano aperti con lo spirito di chi deve ripulire una costruzione che nel complesso è già stata edificata.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

**MICHELE CIFARELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, comincerò (e non è

solo un rituale di cortesia) con ringraziare il collega relatore, onorevole Testa, per la sua perspicua relazione e — mi sia consentito in quanto componente della Commissione giustizia della Camera — per l'opera appassionata e tenace che ha prodigato fino alla formulazione di questo testo unificato della Commissione che noi siamo qui chiamati ad esaminare.

Al ringraziamento al relatore devo aggiungere il ringraziamento alla Provvidenza, che mi consente di parlare dopo il collega Casini, il quale, magistrato «in battaglia» e per di più appassionatamente attento a questi problemi, ha presentato tutta una gamma di considerazioni tecnico-giuridiche dalle quali mi è dunque consentito ora prescindere.

Condivido l'apprezzamento positivo espresso dal sottosegretario per il fatto che in Commissione si sia riusciti (per merito anche del presidente Riz) non solo a creare un'atmosfera di comprensione, ma anche a raggiungere l'accordo sui punti difficili. E quindi l'augurio che noi repubblicani formuliamo è che si possa giungere rapidamente e bene all'approvazione di questo testo, salvo qualche modifica di dettaglio che molto probabilmente non richiederà nemmeno voti di maggioranza, perché deriverà da un accordo al quale sta lavorando il Comitato dei nove.

Sono particolarmente soddisfatto di poter affermare ciò per due ragioni. La prima è che il «pacchetto-giustizia» annunciato e presentato dal Governo (e del quale alcune norme attendono l'esame della Camera ed altre quello del Senato) viene in questo modo, con l'attuazione di una sua parte che speriamo non tardi, almeno per quanto riguarda il voto della Camera, a concretarsi: nel nostro amatissimo Stato, esiste un divario tra il cittadino che ascolta le nostre enunciazioni, spesso con parole estremamente difficili, e la concreta realtà dei provvedimenti che entrano in vigore.

Soddisfazione, inoltre, anche perché sappiamo che altre norme del «pacchetto» varranno a completare quelle di cui ci stiamo occupando. E dirò *per incidens*

che è per noi molto importante, per esempio, quella riguardante le nuove competenze del pretore, anche se sappiamo benissimo che tale materia pone grandi incognite, in quanto temiamo che in questo modo alla saturazione di lavoro dei tribunali si possa aggiungere o contrapporre una saturazione di lavoro dei pretori, con l'aggravante che, essendo il pretore un giudice monocratico, che è anche il pubblico ministero di se stesso, offre molto minori garanzie nell'amministrazione della giustizia.

Come altri hanno ricordato, siamo poi in attesa dell'approvazione del disegno di legge riguardante la possibilità di istituire corti di assise mediante provvedimento amministrativo, senza necessità di una legge, perché altrimenti rimarrebbe in piedi una strozzatura molto grave.

Altro motivo di compiacimento (che è di tutti, ma che io tengo a sottolineare per quanto riguarda la mia parte politica) è che ci avviamo ad uscire da quella situazione non piacevole per la nostra patria che si traduce nell'essere un paese violatore delle norme sui diritti umani (che parlano di «ragionevolezza» della durata della carcerazione preventiva) e che si attira critiche per la durata dei giudizi. Mi diceva l'ex collega Carlo Russo, che è autorevole componente della Commissione europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che, oltre a quelli già accolti, esistono in quella sede altri ricorsi contro l'Italia per l'eccessiva durata dei processi, cosa che espone il nostro paese al rimborso dei danni ai ricorrenti vittoriosi. E se parlate con l'uomo della strada vi dirà che la situazione esplosiva delle carceri, i disagi dei familiari, i casi preoccupanti che emergono rendono sempre più evidente che o si risolve, con un taglio intelligente ma chirurgico, l'attuale abnorme situazione, oppure si rischia di vedere vanificate altre linee di sviluppo del nostro assetto giuridico, che deve corrispondere alle grandi tradizioni di civiltà umana, di civiltà giuridica e di meritato prestigio della nostra patria.

Queste le ragioni di soddisfazione che intendo sottolineare, richiamando anche

il fatto che noi repubblicani abbiamo avuto alcuni meriti prima che ci fosse l'ondata del terrorismo, prima che ci fossero quelle riunioni dei vertici dei partiti e dello Stato nelle quali sentivamo il premere di due esigenze: l'una, di non compromettere il nuovo codice di procedura penale in elaborazione, di non compromettere quello che già il Parlamento aveva voluto, conformemente alla legge di delega e ai relativi principi, di salvaguardare cioè la possibilità di emanare una legislazione sempre più moderna e civile; l'altra, delle forze dell'ordine, dei magistrati e dell'opinione pubblica, che premevano sotto l'incalzare della criminalità terroristica. Terrorismo nero e rosso, opposti estremismi: conosciamo tutta questa lunga, dolorosa fase della storia del nostro paese e devo richiamare qui il primo decreto-legge (ricordato dal collega Casini), quello del 1° aprile 1970, n. 192, del guardasigilli Reale, che poi essendo un uomo oltremodo democratico, oltremodo fedele alle idee di libertà, si è trovato a dover fronteggiare anche tutta una marea di attacchi ingiustificati, allorché negli anni ha dovuto provvedere alle necessità della cosiddetta legislazione di emergenza, che man mano veniva ad essere varata.

Vorrei aggiungere sempre con brevità che questo decreto-legge reca per me un piccolo e se volete bizzarro ricordo. Eletto allora senatore per il collegio di Trapani e Marsala, ero anche rappresentante, per il Senato, delle isole Egadi, tra cui è Favignana, notoria sede di una casa penale. Quando un certo giorno mi sono recato in questa isola per una ragione di partito, sul porticciolo ho trovato ad attendermi il direttore della casa penale, che mi ha chiesto se ripartivo subito. Gli ho risposto che avrei pernottato lì. «Come fa — ribatté lui — a pernottare qui, se nell'albergo questa notte vi saranno anche il tale che è matricida, l'altro che ha quattro assassini sulla coscienza, ed altri che — in applicazione del decreto-legge — sono stati con urgenza dimessi?» Costoro, prima di potersi allontanare dall'isola, soggiornavano nell'albergo: era facile la mia obiezione, per cui questi signori, in attesa del ricorso

in cassazione, non si sarebbero macchiati di un ulteriore delitto, tanto meno nei miei confronti...

È un piccolo episodio quasi anedddotico, che dimostra però come un direttore di casa penale (un funzionario, quindi, che conosce bene le cose), potesse nutrire quella preoccupazione; immaginate l'opinione pubblica, in relazione a questi nefandi protagonisti del crimine! La citazione che ho fatto non è per accaparrare meriti di gruppo o di partito; serve a confermare come anche questo settore che rappresentiamo nello schieramento democratico del nostro paese, dello schieramento politico italiano, deve sottolineare (per tutto ciò che poi si è verificato) quello che è stato l'irrompere del terrorismo cui oggi diamo una risposta, credo, fideista. I fatti hanno cominciato a confermare che l'ondata del terrorismo è diminuita, nonostante le numerose incognite, quali i crimini non puniti di quel terrorismo che convenzionalmente si è chiamato nero. Chissà poi come si stabiliscono, queste colorazioni! Sono cose che non devono per il momento preoccuparci ma, senza dubbio, avvertiamo una gravissima preoccupazione per l'incremento della criminalità organizzata.

*la Repubblica* di oggi dedica un'intera pagina alle modalità con cui si ammazzano, si decapitano, si straziano e si danno in pasto ai porci i mafiosi colpiti dalle vendette della mafia, e non in uno sperduto paese, bensì in quella Palermo che fu la capitale dell'isola di Federico II di Svevia!

Questa posizione fideistica in senso etimologico, è una posizione maturata nella fede che lo Stato democratico, con l'attuazione dei suoi provvedimenti, con la sua stessa capacità di resistenza e la sua stessa forza coraggiosa, talvolta con l'inerzia che aiuta i grandi popoli a superare le maggiori burrasche, forse perché è difficile smuovere le ampie masse e le vive sensibilità, riesca a vincere questa battaglia. La battaglia contro il terrorismo non deve farci perdere di vista questo.

In Commissione ho fatto parte del

gruppo di coloro che hanno visto con grande soddisfazione il tentativo (fatto utilizzando anche la proposta del Governo e quanto prospettato da vari gruppi e colleghi) di creare una legislazione che ci possa soddisfare come adeguamento ai nostri criteri di civiltà, agli impegni che abbiamo, allo spirito del nuovo codice di procedura penale *in fieri*, che speriamo veda la propria attuazione quanto prima. Sempre grande è la preoccupazione di non abbassare la guardia, cioè di avere sempre una qualche possibilità di assicurare che per l'avvenire non nasca un riflesso negativo nell'opinione pubblica da una legislazione che, senza dubbio, avrà per molti casi dei riflessi positivi, ma che potrà anche avere riflessi negativi che sappiamo già esistere nello spirito pubblico quando vediamo il criminale sottratto alla mano della giustizia, o quando vediamo il verificarsi di altri inconvenienti, quali, ad esempio, la vendetta ed il turbamento generale agli effetti della prova e della affermazione della responsabilità penale.

Devo dar atto al relatore, che lo ha spiegato in maniera perspicua, che il sistema che abbiamo definito e che sosteniamo di fronte all'Assemblea, con questo provvedimento legislativo, ha evitato soluzioni facili quali la riduzione dei termini, ossia, come la chiamo io richiamando un'immagine matematica, la riduzione lineare. Il termine di 4 diventa 3, il termine di un anno diventa 6 mesi. Perché abbiamo fatto questo? Qui parliamo tra iniziati, ma parliamo anche per lo storico futuro: ci siamo resi conto degli inconvenienti che si erano verificati e della necessità di definire la norma in modo tale da renderla adeguata a soddisfare esigenze che dovessero maturare nel corso della sua applicazione. Il legislatore deve sempre avere la possibilità di adeguare la norma non soltanto alla realtà in atto, ma anche a quella razionalmente prevedibile.

Abbiamo quindi tenuto conto degli inconvenienti, dei mandati ripetitivi, del detenuto che non viene immediatamente ascoltato dal giudice, del fatto che un detenuto espia una pena che non vale ai

fini della detenzione; del resto la detenzione deve valere per impedire i famosi tre obiettivi: evitare l'inquinamento delle prove, la fuga e fronteggiare il pericolo sociale, ed in definitiva si è detto che, se il soggetto è già a disposizione dell'autorità giudiziaria, non si vede perché i termini di detenzione debbano aumentare.

Abbiamo quindi cercato di evitare quella facilità nel considerare la detenzione e quindi quella manomissione della libertà del cittadino anche nella migliore delle configurazioni della mentalità del magistrato. Chi vi parla è stato magistrato nei giorni in cui entrava in vigore il codice Rocco. Quando sono entrato in magistratura ricordo magistrati anziani ai quali dicevo: questo imputato può essere prosciolto in istruttoria! Mi si rispondeva: lascialo andare al dibattimento, meglio che lo assolva il tribunale in udienza! Ricordo l'angoscia che avevamo noi giovani nel vedere scritte sul frontespizio del fascicolo processuale le parole: processo con detenuto. Comunque quando arrivava il periodo feriale si andava lo stesso in vacanza e la sezione feriale fronteggiava adeguatamente tutti i processi.

Quindi vedo questo, in base all'esperienza, e devo sottolineare una esigenza alla quale ha accennato il collega Casini e cioè la lotta ai tempi morti che rappresentano le conseguenze del vecchio sistema dei massimi: tanto, quattro anni, tanto, tre anni! Adesso invece, con il sistema dei segmenti, creiamo effettivamente una ragione di stimolo del magistrato contro la pigrizia, le disfunzioni, le impossibilità concrete di attuazione dei meccanismi ed anche contro gli avvocati. Dopo aver fatto il magistrato ho svolto l'attività forense e quindi so che cosa significhi la vicenda giudiziaria. In sostanza ciascuno vuole andare «dal grande chirurgo» e finché egli è occupato inevitabilmente occorre aspettare; del resto questi processi sono ordinati ed è impossibile celebrarli senza l'avvocato. Come può funzionare la giustizia se non è rinnovata la legge sull'ordinamento professionale e se non è rinnovato e sviluppato quel che di meglio c'è ed eliminato quello che di peggio c'è nella

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

funzione delle attività degli avvocati? I tempi morti hanno varie ragioni (insufficienza di personale, formalismi, eccetera); ora, con questo sistema, vengono tendenzialmente eliminati o almeno fronteggiati; in ogni caso, ove si verifichi qualcosa in una fase, ciò non deve incidere sulle altre che vengono calcolate autonomamente.

So benissimo che, come tutti i sistemi — un mio docente diceva che poi c'è il «segretario del Padre eterno» che pensa agli inconvenienti che insorgono —, anche questo nell'applicazione pratica potrà presentare inconvenienti; non si dispiacerà il collega Testa se io dico che, anche dopo che avremo posto tutta la nostra attenzione nel mettere a punto il disegno di legge, forse ci sarà un cancelliere o un segretario di procura che dirà che il legislatore non si è accorto di un certo particolare; questo capita e chi ha esperienza delle leggi sa che al momento dell'attuazione concreta possono venire fuori inconvenienti a cui non si era pensato. Indubbiamente, però, questo sistema ha una sua validità e quindi noi siamo convinti che con esso — a parte la riduzione dei termini massimi prevista dall'articolo 3 — noi possiamo creare una normativa sulla carcerazione preventiva adeguata allo spirito dei tempi, alle esigenze conclamate ed anche in grado di impedire le distorsioni, le disfunzioni e le situazioni abnormi che sono state deplorate e che hanno dato adito a molte polemiche.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

MICHELE CIFARELLI. Vorrei aggiungere che, per noi repubblicani, la proposta di modificare il termine «carcerazione preventiva» in «carcerazione cautelare» non è una questione formale, ma di sostanza; se le parole hanno infatti, talvolta, un significato di remora, mi pare che «preventivo» stia ad indicare una detenzione cui dovrà seguirne un'altra, mentre «cautelare» significa che la carcerazione deve rispondere ad esigenze di cautela,

cioè alle esigenze — da me ricordate — che nel sistema penale presiedono alla possibilità della carcerazione prima di una condanna.

Ci siamo posti il problema — che si ritrova anche a proposito dei mandati di cattura facoltativo od obbligatorio — di non lasciar passare e di essere rigorosi, come fu chiesto nell'imperversare del terrorismo. Ora, nel nostro sistema indubbiamente risorgono le responsabilità del giudice, che è largamente autorizzato a concedere la libertà provvisoria, anche nei casi — tranne alcune ridotte esclusioni — nei quali finora non era concepibile che la concedesse in base alla legislazione dell'emergenza tuttora in vigore. È questa un'altra delle novità di rilievo, come pure sono una novità le modalità per calcolare la gravità del reato agli effetti della detenzione preventiva.

Come ho detto — e volgo alla conclusione —, noi abbiamo fatto uno sforzo, insieme a tutti gli altri gruppi, per presentare all'Assemblea un testo nel quale il consenso fosse il più largo possibile e nel quale si avesse la possibilità di riferirsi ad una novità legislativa. La novità non sta infatti nelle parole o nei titoli, ma nel sistema, e questo sistema mi pare — per quanto possiamo ora giudicarlo — abbia la possibilità di adeguarsi ad una realtà, che speriamo sempre più libera dall'emergenza e che, nello stesso tempo, abbia la possibilità di articolarsi in modo da dare piena attuazione sia al precetto costituzionale, sia agli impegni internazionali che la Repubblica italiana ha assunto.

Come andavo dicendo, questo sistema è, in sostanza, un rinnovato appello ai giudici; è un rinnovato appello che le forze politiche, che il Parlamento nella sua sovranità intende fare, ben consapevole della delicata e pericolosa funzione dei giudici, una funzione che è stata mantenuta anche a prezzo del sangue. Sembrava che i giudici in trincea non fossero possibili: si era detto che anche nei paesi della mafia il magistrato non sarebbe mai stato toccato! Quel che è accaduto, che accade e quel che potrebbe accadere tutti

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

lo sappiamo! Voglio però dire che proprio la fiducia che riponiamo nei confronti dell'ordine giudiziario e dei magistrati, la vedremo alla prova nell'applicazione di questa legge, specialmente nella fase transitoria, che prevede la valutazione di un sistema che, attraverso una certa *vacatio legis*, consente di applicare al vecchio i termini del nuovo. Questo è il meccanismo che poi sarà meglio illustrato nel dettaglio quando discuteremo sull'articolato. Proprio questo sistema deve sostanzialmente, a nostro avviso, in una corrispondente azione dei giudici tale da meritare questa fiducia: meno protagonismo, meno improvvisazione, meno situazioni che spesso ci lasciano perplessi.

Io ritengo che in uno Stato bene ordinato i detentori di un potere riferendosi ai depositari di un altro potere debbono usare discrezione, ma la discrezione sostanzialmente di maggior peso i rilievi, le aspettative ed i giudizi. È con questo stato d'animo che noi repubblicani ci accingiamo a sostenere questo progetto di legge, nel suo iter in Assemblea.

**Approvazione di modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 23 gennaio al 4 febbraio 1984.**

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi martedì 24 gennaio 1984, con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime su alcune modifiche al calendario per il periodo dal 23 gennaio al 4 febbraio 1984, già approvato nella seduta del 19 gennaio 1984.

Pertanto, sulla base degli orientamenti prevalenti, propongo le seguenti modifiche al suddetto calendario:

*Mercoledì 25 (pomeridiana):*

Seguito e conclusione della discussione sulle linee generali dei progetti di legge concernenti la carcerazione preventiva (n. 692 e coll.).

Seguito dell'esame e votazione finale dei progetti di legge nn. 1095, 1096 e 823.

*Giovedì 26 (antimeridiana e pomeridiana) e Venerdì 27 (antimeridiana):*

Discussione sulle comunicazioni del Governo in materia di Concordato.

*Venerdì 27, ore 16:*

Replica del Presidente del Consiglio e votazione di risoluzioni conclusive del dibattito sul Concordato.

*Lunedì 30 (pomeridiana):*

Discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti in materia di IVA (1119) - (da inviare al Senato - scadenza 29 febbraio).

*Martedì 31 gennaio (antimeridiana e pomeridiana) e mercoledì 1° febbraio (antimeridiana):*

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti in materia di IVA (1119) (da inviare al Senato — scadenza 29 febbraio).

Seguito dell'esame e votazione finale dei progetti di legge concernenti la carcerazione preventiva (n. 692 e coll.).

*Mercoledì 1° febbraio (pomeridiana),*

*Giovedì 2 febbraio (antimeridiana e pomeridiana),*

*Venerdì 3 febbraio (antimeridiana e pomeridiana)*

*ed eventualmente Sabato 4 febbraio:*

Esame e votazione finale dei progetti di legge concernenti il condono edilizio (n. 833 e coll.).

Il dibattito nell'Europa, già previsto per la seduta pomeridiana di mercoledì 1° febbraio e per la seduta antimeridiana di giovedì 2 febbraio, dovrebbe tenersi nelle giornate del 13 e 14 febbraio, qualora il ministro degli esteri sia disponibile.

Ricordo che su questa proposta, ai sensi del terzo e del quinto comma dell'articolo 24 del regolamento, potranno parla-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

re un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione le modifiche del calendario che ho poc'anzi proposto.

(Sono approvate).

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signora Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, affrontiamo in Assemblea la discussione sull'angoscioso problema della carcerazione preventiva, quella carcerazione preventiva che nel disegno di legge in discussione dovrebbe diventare «custodia preventiva» perché la terminologia si adegui ad un concetto più civile e ad una razionalità più accettabile, ma che certamente la trasformazione dei termini non verrà a rendere più civile ed accettabile, se la realtà carceraria del nostro paese (e non soltanto questa, ma anche quella dei meccanismi processuali, per quanto riguarda la durata, per quanto riguarda le angosce che vi sono connesse) resterà quella che è oggi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ODDO BIASINI

MAURO MELLINI. La riduzione dei termini è questione che riguarda l'aspetto più sconcertante della carcerazione preventiva: la sua durata, la sua trasformazione nell'anticipazione della pena rispetto al momento della pronuncia sull'esistenza, sulla gravità del delitto e sulla pena da applicare, fatta attraverso il regolare giudizio. Possiamo quindi affermare che questa discussione va al cuore di quello che è uno dei problemi fondamentali della civiltà giuridica del nostro paese.

I radicali hanno, a mio avviso, contribuito in maniera determinante a creare le condizioni politiche ed a fornire l'iniziativa

politica che ci porta oggi a compiere questo passo. Credo di non poter fare a meno, se debbo far cenno non dico ai meriti, ma alla posizione della mia parte politica, di richiamare qui la nostra lunga battaglia contro l'aumento dei termini della carcerazione preventiva, contro quell'imbarbarimento delle leggi penali e processuali del nostro paese, rispetto a cui tentiamo oggi di dar luogo a un'inversione di tendenza. Si è percorsa per anni la strada dell'imbarbarimento delle leggi, con l'aumento della carcerazione preventiva, con la legge sui pentiti, con l'abbandono della riforma penitenziaria, con la normalizzazione (se è lecito usare questo termine) nella vita penitenziaria dell'istituto del carcere speciale e dell'applicazione dell'articolo 90: tutta questa involuzione ha fatto seguito all'invocata esistenza della «emergenza» nel nostro paese. Un'emergenza — lo ha ricordato anche il collega Cifarelli, poco fa — segnata certo da una lunga striscia di sangue: ma strisce di sangue hanno segnato anche il manifestarsi di altre gravi forme di criminalità nel nostro paese. In un importante dibattito svoltosi presso la Commissione interni ha ricordato il collega Mancini che, malgrado la tensione che il paese ha riservato giustamente al problema del terrorismo, negli anni di piombo, altre forme di criminalità si sono in quello stesso periodo sviluppate in maniera enormemente più grave e pericolosa. Vi è stato persino chi si è compiaciuto del fatto che in certe zone del nostro paese la mafia o la *'ndrangheta* non avessero consentito l'ingresso al terrorismo.

Oggi, probabilmente, dovremo fare i conti con queste altre emergenze. Ma io sono convinto che, quando una classe politica non ha la capacità di affrontare le emergenze con la normalità, che è la legalità (una legalità che non è segnata dalla capacità di rappresentare la normalità della vita del paese), ci troviamo in presenza di una ben strana legalità, di una assai debole classe politica, di una classe politica che non sa affrontare le emergenze riaffermando la forza della normalità della legge, che deve far fronte anche

all'esplosione di certe forme di criminalità, naturalmente con gli opportuni adattamenti, naturalmente non restando indietro, però mai rinunciando alla realtà di una normalità della legge.

Ne abbiamo viste, di norme eccezionali, che hanno creato situazioni vergognose nel nostro paese: e tra queste anche quella sulla durata abnorme della carcerazione preventiva, una durata che raggiunge i limiti delle pene irrogate o addirittura delle pene edittali previste per gravi reati. Si va fino in Cassazione per i dieci giorni d'arresto; si discute oggi se il giudice debba accertare l'identità della persona contro cui è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale entro dieci o quindici giorni. Abbiamo affermato il principio del premio ai pentiti e con ciò abbiamo aperto... e quante volte le connessioni non sono immediatamente avvertibili! Ma affermando il principio del premio ai delatori dei propri complici abbiamo instaurato un criterio e un sistema nel quale la tortura ha la sua piena legittimità. E non voglio parlare della tortura che pure è stata praticata illegittimamente, ma certamente tollerata e in qualche modo stimolata da ammiccamenti — questo lo dobbiamo dire oggi e lo dovremo dire domani in quest'aula — del legislatore; voglio parlare di quella tortura che è rappresentata dall'uso stesso della carcerazione preventiva. Schiaffare in galera la gente perché ne vengano fuori delle prove, perché poi facendo delle belle retate alla fine chi vuole uscire di carcere parli e fornisca delle prove, è un sistema purtroppo praticato. Certo, si dirà: sono i cattivi giudici! Giudici che diventano tali quando vi sono cattive leggi. È assurdo voler cercare la responsabilità, se essa spetti ai giudici che applicano male le cattive leggi o se la responsabilità compete integralmente alle cattive leggi. Se lo domandava Manzoni nella *Storia della colonna infame*, con una polemica a distanza di quasi un secolo con Pietro Verri. Pietro Verri, illuminista, credeva alla responsabilità delle leggi perché credeva che le leggi potessero risolvere tutto; Manzoni, cattolico, credeva alla responsa-

bilità degli uomini e affermava che i giudici di quella infame storia avessero male applicato le norme sulla tortura. La realtà è che le cattive leggi fanno cattivi giudici, ed è inutile sperare che nascano applicazioni razionali, prudenti, sagge, quando la legge addita possibilità e soluzioni che gridano vendetta perché sono irrazionali e ignobili. Arriviamo alla discussione della carcerazione preventiva, arriviamo a questa iniziativa politica dopo che nel paese, certo, non siamo stati gli unici a protestare, dopo che siamo stati in quest'aula a fare l'ostruzionismo contro le leggi che prolungavano la carcerazione preventiva, dopo che abbiamo tentato la strada del *referendum* contro la legge che ha fatto fare un balzo avanti a questo sistema della rimozione di garanzie fondamentali della «legge Reale»; arriviamo a questa fase importante, della quale non possiamo non compiacerci, del giro di boa, che ci auguriamo che sia tale, della decisione del ritorno a seguito delle proteste, e dell'allarme nel paese, di casi come quello del processo «7 aprile», come quello Tortora, ma anche a seguito di una iniziativa che abbiamo preso. Il caso Negri, qui lo rivendichiamo, nel momento in cui questo deputato eletto ha scelto la strada di essere oggetto di una iniziativa politica, quando avrebbe potuto essere oggi, non importa se in quest'aula o nel carcere, protagonista di questa fase; rivendichiamo il fatto di essere stati promotori, di aver tradotto in una iniziativa politica che ha imposto al paese, alla classe politica, la necessità di affrontare questo problema del ritorno dall'emergenza, un ritorno che sarà certamente difficile, che non so se sarà lineare, che comporta dei prezzi, primo fra tutti quello di dover impedire (è stato qui ricordato) che a seguito della riduzione dei termini di carcerazione preventiva escano pericolosi delinquenti.

Io dico che, se i termini di carcerazione preventiva debbono essere ridotti, con la situazione che si è creata nelle carceri, con i processi che sono stati imbastiti (e diremo poi qualcosa sul come sono stati imbastiti, e sul fatto che essi sono conse-

guenza anche di questa assenza di termini per la carcerazione preventiva), il prezzo della libertà di alcuni delinquenti — che possono essere tali, ma che oggi sono in carcere soltanto in quanto imputati — è un prezzo che pure dovremo pagare. Non sarà il prezzo del provvedimento di riduzione dei termini; sarà il prezzo delle retate, sarà il prezzo di quel tipo di processi, sarà il prezzo di una corrività che qualche volta ci è stata, che qualche volta è stata invece imposta dalle difficoltà in cui obiettivamente si dibatte la giustizia; sarà il prezzo di quei megaprocessi che sono, forse più ancora che le lunghissime carcerazioni preventive, una vergogna per ogni ordinamento.

Ma pensate: processi con 200 imputati e una media di dieci capi di imputazione per ogni imputato! Processi che si fanno soltanto perché siamo andati avanti con il sistema per cui non c'erano, in pratica, termini di carcerazione preventiva, c'era la possibilità di una carcerazione preventiva praticamente indefinita; c'era carta bianca per certi magistrati di muoversi, quindi, intrecciando questi processi, rispetto ai quali è inutile poi domandarsi se sia intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, e se rappresenti qualcosa che sollevi dalla responsabilità di mantenere in vincoli un cittadino, di cui si presume l'innocenza, perché «si è fatto un passo avanti». Ma che passo avanti, quale passo avanti verso l'accertamento della verità è una sentenza che decide di 200 imputati, per decine di capi di imputazione? Questa è un'estrazione a sorte: se tutto va bene, sarà semmai un passo per una selezione per approssimazioni successive, in cui ora per l'uno, ora per l'altro degli imputati (possibilmente un po' per ciascuno), si arriverà ad una qualche esame della situazione. Io ho sentito dire da giornalisti stranieri: «Ma voi state avviandovi verso i sistemi di Fidel Castro, che faceva i processi allo stadio!» Allo stadio non siamo arrivati; siamo arrivati al Foro italico, ma la strada certamente è questa. Certo, questi processi sono tra le conseguenze dell'abbandono delle strade della civiltà giuridica, il cui

prezzo si deve ancora pagare; e lo pagheremo a lungo.

Questi sono i motivi per i quali io non mi faccio illusioni. Non mi faccio illusioni sulla possibilità di un ritorno rapido; non mi faccio illusioni, soprattutto, sulla possibilità di non pagare prezzi. Certo, inconvenienti ve ne saranno.

Come viene affrontato il sistema della carcerazione preventiva? Con questo testo, che faticosamente è stato varato dalla Commissione giustizia, e che oggi è all'esame dell'Assemblea. Ma io dirò che un po' in tutte le forze politiche credo sia forse mancata questa coscienza piena dei prezzi da pagare, delle scelte da fare. È stata qui illustrata la difficoltà tecnica della possibilità di giungere ad una norma che garantisca l'abbreviazione dei termini di carcerazione preventiva e allo stesso tempo metta al riparo da quelle carcerazioni che tanto impressionarono il collega Cifarelli quando andò all'isola di Favignana. Io credo che, senza andare all'isola di Favignana, tutti possiamo non gradire certi fatti; ma le scelte non possono essere soltanto di carattere tecnico: vi sono scelte di carattere politico che occorre fare. Se si vuole tornare indietro, certamente dobbiamo pensare a sistemi diversi, certamente dobbiamo attribuire a questa riduzione di termini anche l'effetto drastico di consumare delle scarcerazioni che singolarmente considerate possono anche non essere desiderate; ma credo che una soluzione, che possa mettere insieme completamente questi due principi, sia un pò volere — come si suol dire — la botte piena e la moglie ubriaca.

La soluzione scelta, che ha trovato consensi pressochè unanimi, quella della segmentazione dei termini, forse è stata la più ingegnosa che si potesse trovare; certamente se si ha presente quella che può essere la responsabilità dei giudici, è una soluzione che pone ciascuno dei giudici nei vari stadi del processo di fronte a determinate responsabilità. Devo dire che essa mi fa pensare a quella situazione di processi nei quali le varie fasi non rappresentano concreti avvicinamenti, approssimazioni effettive a condizioni di delibera-

zione e di prova, che nei vari stadi comportano non soltanto un avvicinarsi del momento della formazione del giudicato finale, ma anche un approfondimento per un reale giudizio. Vi sono processi nei quali il giudizio non c'è, non vi può essere, perché presuppone dei giudici che non esistono per giudicare in questi maxi-processi; sono piuttosto ricostruzioni, invece che esami che tengano presente l'imputato con i suoi diritti, con il suo diritto di essere giudicato secondo i fatti e secondo prove.

Dobbiamo dire allora che sembra quasi che questa norma, più che la struttura di una norma di salvaguardia del diritto indivisibile dell'imputato a non vedere sacrificata — durante una fase in cui è imputato e non condannato — la sua libertà, sia invece una norma che tiene conto dei doveri del magistrato. Certamente questa è un'altra faccia della medaglia, perché se il magistrato viene meno a certi doveri, la giustizia non si realizza. Se dobbiamo realizzare il precetto costituzionale, che è quello del termine massimo che si può imporre a colui che non è condannato — nego che si possa parlare di maggiore approssimazione a questa fase della sussistenza del giudicato e accertamento della verità, in certe condizioni almeno —, dobbiamo dire che certamente vi è qualche cosa che stride nella costruzione di questo meccanismo. Sembra che non sia stato considerato questo aspetto e sia stato più considerato l'altro.

Dicevo che la carcerazione preventiva ha fatto dei guasti, ha creato processi mostruosi, ha creato innanzitutto l'assenza di limiti, c'è stata, cioè, una utilizzazione distorta della carcerazione preventiva, che è diventata tortura. Mi domando allora se non sarebbe anche il caso, affrontando il problema dei termini massimi, il tema degli obblighi del giudice a provvedere, ad andare a vedere in faccia la persona di cui ha disposto la privazione della libertà personale, accertando magari l'identità di questa persona, se non si debba anche vietare, con una espressa norma di legge, quell'ulteriore aggravamento della tortura. Una volta c'era la tortura

dei vari gradi, oggi la tortura della carcerazione preventiva per indurre al pentimento e poi l'altra faccia della medaglia, quella della premiazione dei pentiti che, anche se sono scaduti i termini, continua a funzionare, e non soltanto per i processi di terrorismo. Vi sono, infatti, dei magistrati che, come è naturale, hanno esportato questo elemento, o meglio lo hanno importato in processi di altro tipo.

L'aggravamento della tortura è rappresentato dall'isolamento. Nel vicereame di Sardegna, viceré il procuratore generale Villasanta, abbiamo avuto casi di carcerazione preventiva con isolamento del detenuto protratti per ben più di un anno. Tutto ciò con una chiara indicazione, quella che è venuta fuori nel processo Manuella, che non era di terrorismo. In quella occasione vennero fuori elementi scandalosi sull'uso di questi mezzi di coazione per imporre il pentimento: la tortura, la fabbrica dei pentiti, i premi ai pentiti, la licenza magari di stuprare data ai fabbricanti di pentiti, la licenza di calunniare data ai pentiti! Vi sono stati, cioè, esempi di utilizzazione dell'isolamento come mezzo di aggravamento della tortura della carcerazione preventiva. Sono eredità che ci lasciano i lunghi termini, sono conseguenza dell'emergenza, sono quelli che, con un brutto termine, si potrebbero definire come frutti della filosofia dell'emergenza e delle emergenze, quella secondo cui i principi di civiltà giuridica servono solo quando le cose vanno normalmente e si buttano dietro le spalle non appena si esce dalla normalità.

La differenziazione tra coloro che siano detenuti al momento dell'entrata in vigore della legge e coloro la cui libertà personale dovesse essere ristretta successivamente credo ci ponga dei problemi di ordine costituzionale. Ci pone inoltre il problema di non indulgere in situazioni che sono anche necessità processuali, ma create e modellate secondo meccanismi certamente da respingere.

Difficoltà, incertezze e contraddizioni sono già emerse ed altre emergeranno nel corso dell'esame dell'articolato. Il collega Cifarelli diceva prima che all'atto della

applicazione di queste norme si potranno rilevare incongruenze e difficoltà. Io direi che il fatto stesso di preoccuparsi di questo aspetto costituisce già un passo avanti. Molte volte, svolgendo considerazioni analoghe, mi sono sentito dire in quest'aula che si trattava del frutto di una fisima un pò avvocatessa, del gusto del cavillo giuridico; ma poi, anche rispetto a situazioni di un qualche rilievo, quelle difficoltà invece si manifestavano. Allora poi ci si lamenta nei confronti di coloro che sono chiamati all'applicazione di queste norme.

Quali che possono essere gli inconvenienti ed i prezzi da pagare, si abbia ben presente che essi derivano da una politica che fino ad oggi è andata avanti. Questa norma, con tutte le sue insufficienze e le sue contraddizioni, deve rappresentare un vero giro di boa, nel senso che deve garantire l'efficienza della giustizia e l'uscita dalle varie emergenze che si sono verificate.

Occorre però soprattutto non creare fittiziamente l'atmosfera di nuove emergenze, che certo esistono, ma che non devono diventare giustificazione di nuove legislazioni speciali, per le quali sarà richiesta la continuazione di questi metodi, o la loro estensione, per poi trovarci di fronte a nuove più gravi difficoltà, perché — torno a dirlo — il ritorno dalla specialità di certe norme e da certe emergenze è più difficile che l'andata.

Certo, abbiamo il problema della carcerazione preventiva; ma qualcuno osserva che abbiamo anche quello della carcerazione successiva, cioè quello dell'espiazione delle pene. Ho ricordato poc'anzi un fatto di cui ci siamo dovuti occupare negli *interna corporis* di questa Camera, il caso Negri. L'iniziativa politica che lo ha preceduto, quella della candidatura radicale dell'imputato Antonio Negri, ha posto all'attenzione del Parlamento il problema della carcerazione preventiva, che si è voluto accantonare, ma che è rientrato in quest'aula, prima che con la discussione di questo provvedimento, con un altro caso concernente gli *interna corporis* di questa Camera, quello del collega Abba-

tangelo, sul quale considerazioni di carattere generale non sono state svolte, come invece sarebbe stato opportuno.

Ho sostenuto che il fatto istituzionale dipendente dalle immunità parlamentari non si dovesse frapporre all'applicazione del giudicato, essendo convinto che il Parlamento non potesse permetterselo in questo momento. Ma, se le condizioni particolari nel caso Negri imponevano di tener presente il fatto di una carcerazione preventiva di 4 anni al momento in cui con un voto avremmo potuto rimandarlo in carcere, certamente nel caso Abbatangelo, cioè di un giudicato formatosi a distanza di 12 anni dal fatto, con una norma strumentale come quella sulle armi (che vedeva la sua applicazione mentre andava in prescrizione la norma, diciamo così, dell'uso dell'arma), si doveva tener presente che il processo arrivava alla sua conclusione con la pena quando la pena si palesava e si palesa come non più efficace per il ritardo con il quale veniva ad essere scontata.

Non vi è contraddizione fra il non protrarre le carcerazioni preventive (anche se si chiamano custodie cautelari o in qualunque altro modo) e l'esigenza che i giudicati si formino tempestivamente. Questo è un altro aspetto delle legislazioni eccezionali e delle prassi e degli andazzi eccezionali che si sono verificati in questa nostra povera giustizia così tormentata, e di fronte ai quali sarebbe ingeneroso attribuire il tutto ad una sorta di fatalità o al cattivo uso delle norme fatto da quei magistrati che sono stati portati sulla strada delle cattive interpretazioni delle norme. Esistono specifiche responsabilità del legislatore. Non dobbiamo nascondere, nel momento in cui pur qualcosa si sta muovendo e si deve avere il coraggio di pagare il prezzo necessario, magari in termini di impopolarità, per poi non ricadere in quel pendolarismo tra norme forcaiole e momenti di maggiore liberalità (o addirittura di rinuncia al potere punitivo dello Stato, grazie alle amnistie) che ha contrassegnato la vita del nostro paese.

Un'ultima considerazione a proposito delle vicende dell'emergenza e del terro-

rismo. Si è parlato della necessità di impedire che gli imputati di tali reati vengano a godere delle discriminanti introdotte con questo progetto di legge. È una cosa che va esaminata con molta attenzione ma, dopo la fase della invenzione di nuove fattispecie, vi è stata quella della invenzione di nuove giurisprudenze, per arrivare ad una criminalizzazione generalizzata ed indiscriminata e, quindi, alle norme sui pentiti, allo scandalo dei pentiti: fu considerato un espediente necessario ma poi ci siamo accorti che si sarebbe forse pervenuti ugualmente a certi risultati; e non è stato solo quello delle libertà concesse ai pentiti il prezzo che si è pagato. Ve ne sono stati altri.

Questo è stato l'andazzo. Certo, va considerata anche la estrema faciloneria con cui si è proceduto alle incriminazioni e alla creazione delle prove. Si è giunti a stabilire per legge che la chiamata di correo è prova: è scritto nella legge sui pentiti! Per quanto tempo ci porteremo dietro questa concezione aberrante? E viene applicata non solo ai reati di terrorismo; sta diventando comune a tutti i settori. Sentiamo giudici affermare che ormai la chiamata di correo del pentito è prova, per reati dei più vari generi! Non vi è più bisogno di approvare una legge che consenta di premiare, perché le forme per dare premi si trovano sempre. Abbiamo avuto le prove di casi in cui si è violata la legge per concedere forme di premio.

E tutto ciò per ottenere che cosa? Per riempire le carceri, per raschiare il fondo del barile e non degli strumenti consentiti dalla Costituzione; spesso per pervenire all'incriminazione di comportamenti ormai lontani nel tempo, per ripescare e criminalizzare forme che sono quanto meno al limite della mera adesione ideologica. E così, attraverso quella forma deprecabile di pendolarismo che è sempre propria della nostra politica criminale, si creano magari i presupposti di provvedimenti di indulto, di amnistia o non so di che altro, che conducono necessariamente al principio del «tutti liberi».

Non so quale sarà la portata reale di questo provvedimento. Auguriamoci che

alla fine sia sufficiente a far fronte ai casi più scandalosi. Sono casi che ormai rientrano nella prassi abituale, come il caso Naria, una persona che rimane per nove anni in carcerazione preventiva. Assolto quindi con formula piena, è di nuovo arrestato con imputazione di omicidio; si dice che, non avendo ucciso, era però disponibile a farlo e dovrà rispondere di un gravissimo reato, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, se non di guerra civile (a questo, ancora non sono arrivati)! Si è confessato che non è stato trovato l'espedito: ma questo non dovrebbe essere necessario! Dovrebbe bastare il buon senso, la rettitudine dei giudici; dovrebbe esservi lo spirito di rispetto delle libertà dei cittadini, dell'equità. Ma non possiamo addebitare al giudice che ha emesso quel mandato di cattura responsabilità che si ritrovano certamente nei segnali trasmessi dal potere legislativo, dalle leggi, con il manifesto e dichiarato intento del Parlamento, per cui di fronte a simili questioni non sono necessari troppi scrupoli garantisti!

Questo disegno di legge, se, una volta varato, potrà rappresentare il momento di un ritorno, costituirà un fatto comunque positivo di cui non possiamo che compiacerci; certo, non è con provvedimenti segnati da riserve mentali o da equivoci, magari da propositi di aggiustamenti che domani possono rappresentare il primo segno di tentennamenti o ritorni sulla vecchia strada, che si può invocare il ritorno alla normalità della civiltà giuridica. Comunque, ciò che più conta è la strada che rimarrà da percorrere da parte del Parlamento, dei magistrati, dei pubblicisti, da parte di coloro che hanno giustificato tutto e tutti in nome dell'emergenza! Parlo di giuristi e di pubblicisti, perché tutti dobbiamo impegnarci su questa via.

Sono convinto che questa sarà difficile e tortuosa, anche se non me lo auguro; vi saranno prezzi da pagare, ma servano almeno per un ritorno alla civiltà giuridica!

*(Applausi dei deputati del gruppo radicale).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, credo doveroso rivolgere un ringraziamento al presidente della Commissione giustizia che con capacità e dolomitica fermezza — insieme col presidente del Comitato ristretto — ha fatto in modo che, pur fra tante obiettive difficoltà, questo provvedimento giungesse in Assemblea. Ringrazio anche il relatore Testa, che ha guidato il lavoro del Comitato in questa materia in cui era facile perdersi, fra le due sponde che hanno accompagnato il varo del provvedimento: la prima sponda avrebbe potuto portare, per un forse commendevole ma certo utopistico desiderio, a fare subito giustizia di troppe storture che sono alle nostre spalle o sotto i nostri occhi; l'altra sponda, sostanzialmente, tendeva ad una sorta di provvedimento gattopardiano, a far rimanere tutto come prima, a tutelare non si sa bene che cosa perché l'esistente non credo faccia onore a nessuno. In questo caso si è individuata una linea, ad avviso di chi vi parla e del partito che rappresento, accettabile, una linea che tiene conto, come ogni legge deve fare, della situazione storica e politica in cui questa legge opera, ma che lancia anche un segnale di speranza; perché oggi questa speranza è largamente diffusa in tutto il paese e soprattutto è diffusa fra quanti si occupano dei problemi della giustizia, i quali troppe volte hanno dovuto constatare che questa parola segnava forse gli edifici ove la giustizia si amministra o si dovrebbe amministrare, ma era ed è troppo spesso parola vuota.

I dati statistici sulla situazione attuale sono stati ricordati dal relatore e sono obiettivamente agghiaccianti. Credo che abbiamo un *record* negativo nell'ambito dei paesi civilizzati: 42 mila detenuti è appunto un record che bisogna però nascondere. Ritengo che in questa classifica dei cattivi noi battiamo anche qualche paese del terzo mondo. Se si analizza poi la popolazione carceraria e si vede quanti

sono in attesa di giudizio, allora il senso di repulsione aumenta. Non va però dimenticato, di fronte a taluni che hanno difeso — e capisco l'angolazione politica dalla quale questa difesa è partita — la legislazione dell'emergenza nel suo complesso, da quale dato siamo partiti. Infatti in questi dodici, tredici anni, che sono stati contrassegnati dal terrorismo da un lato, e da una criminalità diffusa dall'altro, si sono registrati dati che ci fanno capire cos'è accaduto in realtà.

In sostanza l'apparato giudiziario, la macchina della giustizia, non ha saputo rispondere alle urgenze dei tempi. Nel 1970 la popolazione carceraria era esattamente la metà di quella odierna. Mi si darà atto che in 13 anni la popolazione italiana non è raddoppiata; comunque nel 1970 avevamo 21.379 detenuti, dei quali 11 mila erano in attesa di giudizio. Vi era quindi un rapporto di 1 ad 1, rispetto ai soggetti in espiazione, rapporto direi quasi equilibrato, quasi accettabile; oggi invece registriamo una popolazione carceraria di quasi 42 mila unità — ogni anno si registra un aumento di circa 1500 unità — delle quali 28 mila sono in attesa di giudizio ed il 42 per cento è in attesa di sentenza di primo grado. Che cosa ha determinato questo raddoppio della popolazione carceraria, che è un fenomeno patologico in una nazione che non ha raddoppiato la propria popolazione? Evidentemente o si è raddoppiata la potenzialità criminogena oppure non si è saputo rispondere, attraverso le strutture giudiziarie, alle maggiori richieste.

ALESSANDRO REGGIANI. In dieci anni si sono raddoppiati i delitti!

GIULIO MACERATINI. Le cifre fornite dai procuratori generali sono sistematicamente gonfiate, non nella loro entità numerica, bensì nella loro obiettiva gravità. Vi sono infatti una serie di reati che non rivestono una rilevante gravità sociale. Consideriamoli però anche tutti di rilevante pericolosità sociale: la risposta dello Stato, ad avviso di chi vi parla, non è stata adeguata, perché la macchina della

giustizia è rimasta uguale, con le sue carenze, con le sue manchevolezze e con un apparato giudiziario che fa parlare di tempi morti nell'istruttoria. In realtà chi appena conosce un poco l'apparato giudiziario sa che esso soffre di una serie di mali che si chiamano organici inadeguati, mancanza di personale ausiliario, ma si chiamano anche — se vogliamo passare ad un livello politico più contiguo a questa Camera — sfascio della magistratura, politicizzazione della magistratura, guerre interne alla magistratura, assenza di una gerarchia fra i magistrati, per cui se un certo magistrato fa «dormire» un processo nessuno può richiamarlo all'ordine. Il magistrato deve restare autonomo nell'esercizio delle sue funzioni, ma certamente non deve restare autonomo nella pigrizia con la quale lascia, per mesi, un detenuto in attesa di giudizio senza interrogarlo, come si verifica tutti i giorni e come è stato già denunciato.

Questo provvedimento cerca dunque di venire incontro ad una esigenza che emerge da vasti strati del paese, il quale, a nostro avviso, è sufficientemente maturo per non accettare l'equazione secondo cui, per essere severi con chi viola la legge, bisogna per forza essere crudeli. Noi respingiamo questa equazione: la severità e il rigore non hanno nulla a che fare con l'umanità del trattamento di chi è ristretto in carcere e con l'efficienza dell'apparato giudiziario. Questo deve essere rimarcato, perché certamente dalla parte politica per la quale mi onoro questa sera di intervenire non si può invocare benevolenza o arrendevolezza nei confronti dei criminali che infestano il nostro paese, ma certo si può e si deve rivendicare un sistema processuale civile, umano, in grado di fare giustizia bene e presto, così come esige il popolo italiano. L'imbarbarimento del nostro ordinamento processuale — che da altri è stato richiamato in questa discussione — non serve a nessuno e non credo nemmeno che abbia facile popolarità in seno all'opinione pubblica, che anche da episodi recenti, e meno recenti, ha dovuto registrare che le lentezze dell'apparato giudiziario colpiscono spes-

so individui che poi, alla lunga, vengono riconosciuti innocenti.

Farò rapidamente un esame del complesso degli otto articoli di questo provvedimento e mi soffermerò sui punti sui quali la parte politica per la quale parlo questa sera intende presentare emendamenti. A mio avviso con questo provvedimento si fa molto, ma non si fa a sufficienza per ricondurre a giustizia tutta una serie di situazioni che obiettivamente, ad avviso di chi vi parla, giuste non sono.

Innanzitutto — il relatore lo ha confessato con la sua abituale onestà — non è stato risolto il problema della reiterazione dei mandati di cattura e delle carcerazioni che proseguono, indefinitamente o quasi, salvo i vecchi «tetti», ma anche in questo caso i «tetti» possono diventare un «paesaggio di tetti», se non si trova il modo di ostacolare questo brutto vezzo di taluni magistrati. Noi, in proposito, sosterremo — anche se ci rendiamo conto che qualche problema può sorgere — che per i reati connessi e continuati debba comunque farsi riferimento al primo giorno dell'arresto dell'imputato in carcerazione preventiva e sosterremo poi che comunque il periodo deve decorrere tenendo conto, per il reato più grave, del momento iniziale dell'arresto.

Per quanto riguarda, poi, un altro problema che appare all'articolo 3, in materia di reiterazione del mandato di cattura al termine dell'istruttoria, noi chiederemo che questa riemissione, una volta che l'imputato sia stato scarcerato per decorrenza dei termini, avvenga soltanto se esista rischio concreto di fuga, perché il magistrato, che già ha avuto a disposizione l'imputato ristretto in vincoli, per lungo tempo, tanto lungo da arrivare a superare i termini di carcerazione preventiva consentiti dalla legge, non lo possa rimettere in carcere se non sussiste questo pericolo di fuga. Ovviamente, il pericolo di fuga non deve essere fondato su un mero sospetto ma, ad avviso di chi vi parla, deve potersi radicare su elementi probanti concreti, naturalmente affidati alla responsabilità del magistrato.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

Vi è poi un argomento che serpeggia un po' in tutta la legge, ed è quello di un trattamento preferenziale, in senso negativo, per i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale. A questo proposito, il discorso non è più tecnico; diventa politico, e lo diventa secondo l'ottica con la quale le forze politiche presenti in quest'aula affrontano questo problema.

Io, personalmente (è una posizione assolutamente personale; da questo punto di vista, non voglio impegnare alcuno), ritengo che ormai abbiamo alle spalle l'epoca del terrorismo. Vi è qualche colpo di coda, ma il terrorismo come periodo in cui la gioventù italiana, sia pure sotto diverse bandiere, si scontrava ed assaltava lo Stato — o quello che le sembrava lo Stato — appartiene ad un'epoca superata. Forse, anzi senza forse, nella legislazione contro il terrorismo noi, come classe politica, siamo riusciti, con responsabilità diffuse (non è il caso di fare troppe discriminazioni), ad essere spesso forti e prepotenti con i deboli e deboli con i prepotenti e con i forti. Non sempre i massimi capi del terrorismo sono stati raggiunti dal rigore della legge, ma il giovane che in qualche modo e per fatti modesti veniva coinvolto in un episodio di terrorismo è stato ed è tuttora raggiunto da mandati di cattura, da lunghi periodi di carcerazione preventiva.

Nelle carceri ci sono oggi 5 mila detenuti politici. Questa cifra è riconosciuta dal ministro guardiasigilli, ed è una cifra che non fa onore ad uno Stato democratico. Credo sia necessario tornare all'epoca della guerra civile in Italia per raggiungere simili cifre. Diversamente, l'Italia non ha mai conosciuto, per il dissenso politico non mi importa in quale forma manifestato, 5 mila detenuti politici. Bisogna rendersi conto di ciò, perché chi si vuole, non dico divertire, ma preoccupare di questi problemi e magari circola, proprio perché le facoltà di parlamentari lo consentono, nelle carceri italiane, incontra i giovani cosiddetti terroristi e vede che al di là di un ristretto numero di fieri e pericolosi criminali, vi è la gran massa

di giovani ai quali l'imputazione aggravata dalla finalità di terrorismo ha impedito finora di riottenere la libertà.

Onorevoli colleghi, riflettiamo su questo, perché — ripeto — rigore e severità della legge non possono significare né crudeltà né disumanità nel trattamento di questi giovani. Riflettiamo sul fatto che, allo stato attuale della legislazione, qualunque reato, anche il più modesto, aggravato dalla finalità di terrorismo ha un trattamento che rende difficili tutti i benefici che possono essere concessi, invece, ad imputati di altri reati magari più gravi. Rendiamoci conto, quindi, che quelle parti della legge in cui viene privilegiata in senso negativo la possibilità processuale di questi elementi raggiunti da queste accuse, ancora — ripeto — da sottoporre tra l'altro al vaglio della magistratura (siamo soltanto in fase di carcerazione preventiva), non possono essere ulteriormente mantenute. Vi sono altre e più gravi forme di criminalità sulle quali deve appuntarsi la nostra attenzione e sulle quali si deve richiedere il severo e rigoroso intervento dello Stato.

L'interrogatorio dell'imputato (è un principio molto importante affermato in questa legge) deve esser fatto non oltre 10 giorni. Anch'io, onorevole sottosegretario, sono rimasto gelato dalla richiesta del Governo — fatta con la consueta cortesia — di portare questo termine a 15 giorni. Certamente l'onorevole rappresentante del Governo non ha mai avuto occasione di visitare personalmente, come detenuto, le carceri della Repubblica; chi parla, invece, è stato un detenuto, e non se ne vergogna perché lo è stato per motivi politici.

Le assicuro, onorevole sottosegretario, che lì dentro anche un'ora, per un detenuto, ha un'importanza che si calcola in termini di secoli; le assicuro che lì dentro si ha un'ansia immediata di poter spiegare al magistrato come sono andate le cose; le assicuro che 10 giorni sono un termine scarsamente civile ove si consideri che in altri paesi, dai quali purtroppo dobbiamo imparare tante cose, immediatamente si porta l'arrestato davanti al giu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

dice perché una prima disamina della sua posizione venga fatta, quanto meno per evitare che i casi di omonimia, che sono stati ricordati e si verificano, possano moltiplicarsi.

Abbiamo presentato un altro emendamento sugli arresti domiciliari (e lo illustro adesso per risparmiare all'Assemblea di dovermi nuovamente seguire sull'argomento) perché, mi sembra con la legge sui tribunali della libertà, venne introdotta questa innovazione senza tener conto che nella pratica (che adesso, ormai, è maestra di insegnamenti) gli arresti domiciliari avrebbero costituito un istituto che, così come è stato applicato nella generalità dei casi, si poteva rivelare profondamente ingiusto. È stato detto e ripetuto: una cosa è trascorrere il periodo degli arresti domiciliari in una villa, magari sulla costiera ligure, altra cosa è abitare in un dormitorio della periferia romana. In carcere il precetto costituzionale dell'eguaglianza viene rispettato (siamo tutti uguali), fuori del carcere così non è. E il magistrato, a volte facendo qualcosa di più di quanto la legge gli consente, spesso ha organizzato la vita di chi era agli arresti domiciliari. Ma nella maggior parte dei casi così non è avvenuto, ed abbiamo avuto dei murati vivi, gente che ha chiesto di tornare in carcere perché non poteva abbandonare la propria abitazione nemmeno per prendere quelle due ore d'aria alle quali hanno diritto i detenuti nelle carceri italiane. Non poteva uscire per andare a pagare una cambiale, e si vedeva arrivare l'ufficiale giudiziario per il pignoramento. Se colui che è agli arresti domiciliari vive solo, queste cose accadono.

Ed allora noi chiediamo che il magistrato stabilisca, in relazione alle condizioni familiari e sociali dell'imputato, come costui possa provvedere alle normali esigenze di vita. Ove così non fosse, questa misura, che dovrebbe andare in direzione di una umanizzazione del trattamento di chi è in carcerazione preventiva, rischia di rivelarsi più dura e più crudele della carcerazione negli istituti di pena.

Ci sono poi problemi aperti, ad esempio

quello dell'articolo 8, sulla decorrenza dell'efficacia della legge, circa il quale — tanto per anticipare la posizione del gruppo del Movimento sociale italiano - destra nazionale — noi siamo per un'applicazione la più rapida possibile della legge, anche se l'impatto con la realtà sociale è un punto interrogativo. Ce lo ha detto il Governo nel momento in cui ha lealmente ammesso di non poter fare il quadro delle conseguenze che questa legge avrà sulla popolazione carceraria. È questa un'affermazione grave, specie nell'epoca della cibernetica e dei *computer*. Proprio stamane *l'Espresso* ci parla di 105 mila *computer* sparsi in tutta Italia, del «cervellone» del Ministero dell'interno che sa tutto di noi, anche le nostre scappatelle. Ebbene, è un po' strano che non si sappia quali conseguenze questa legge avrà sulla popolazione carceraria. A mio avviso — e se non è così, male hanno fatto coloro che hanno avuto la responsabilità dei dicasteri della giustizia e dell'interno —, oggi dovrebbe essere possibile disporre in pochi secondi del quadro degli effetti che una legge del genere produrrà sulla popolazione carceraria. Ma ammettiamo che ciò non sia possibile: non sarebbero sufficienti i sei mesi che sono stati concessi all'amministrazione della giustizia per organizzarsi? E se poi si dovesse ravvisare un pericolo, in quanto persone macchiate di gravissimi reati potrebbero riacquistare la libertà, ebbene, dovremmo stabilire solo per questi soggetti, per cui non è concepibile la concessione della libertà provvisoria, un termine più lungo; per il resto, facciamo entrare in vigore la nuova normativa non appena trascorsi quei sei mesi sui quali mi pare vi sia una vasta convergenza. Altrimenti, questa legge non potrebbe dare quei segnali che il popolo italiano attende.

Deve però essere chiaro alle Camere che questa legge non è che un segmento nella lunga linea dell'amministrazione della giustizia, che deve essere ancora costruita. L'irrazionale spezzettamento del «pacchetto Martinazzoli», con la trasmissione di alcuni provvedimenti alla Camera ed altri al Senato, impedisce un lavoro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

serio, perché basterebbe considerare che la limitazione dei poteri del pubblico ministero o l'aumento di competenza del pretore penale sono fattori che non possono non incidere sulla materia di questo disegno di legge. Se non è possibile procedere con la necessaria organicità, bisogna però procedere, perché altrimenti la riduzione dei termini di carcerazione preventiva rischierà di scontrarsi con un apparato giudiziario non in grado di applicarla e potrebbe profilarsi il pericolo di quel pendolarismo cui faceva riferimento l'onorevole Mellini. È invece necessario continuare sulla strada delle riforme che, per diffusa convinzione degli operatori della giustizia, sono necessarie in questo settore, con la consapevolezza che anche attraverso lo strumento delle leggi, oltre che con l'invocazione autorevole che da questa aula può venire verso coloro che le leggi debbono applicare, si possano far percorrere al popolo italiano strade più civili di quelle che, ci auguriamo, sono definitivamente alle spalle della nostra storia. L'imbarbarimento, indubbiamente, c'è stato, in questi anni, forse per responsabilità più della classe politica, che aveva creato le condizioni per cui un certo scontro politico e sociale in Italia si realizzasse, che non degli operatori del diritto. Vogliamo sperare che anche con questa legge si apra una pagina nuova per il popolo italiano (*Applausi a destra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Mannuzzu, che era iscritto a parlare, ha comunicato che rinunzia al suo intervento.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

#### Annuncio di interrogazioni e di interpellanze

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### Ordine del giorno della seduta di domani

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 25 gennaio 1984, alle 15,30.

1. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria. (692)

SPAGNOLI ed altri — Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria. (227)

NEGRI ANTONIO — Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria. (421)

TRANTINO ed altri — Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva. (464)

RONCHI e RUSSO FRANCO — Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria. (492)

CASINI CARLO — Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali. (549)

ONORATO ed altri — Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali. (563)

BOZZI — Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti. (582)

FELISETTI ed altri — Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria. (592)

— *Relatore:* Testa.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, recante adeguamenti del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF (*approvato dal Senato*).

— *Relatore: Carrus.*  
(*Relazione orale*).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini

italiani emigrati all'estero (*approvato dal Senato*) (1096).

— *Relatore: Nucci Mauro.*  
(*Relazione orale*).

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni. (823)

— *Relatore: Visco.*

**La seduta termina alle 20,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI  
DOTT. CESARE BRUNELLI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MANLIO ROSSI

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 22,15.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

RUBBI, PETRUCCIOLI, CANULLO E TREBBI ALOARDI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel Marocco è in atto una sanguinosa repressione nei confronti degli operai, dei disoccupati, degli studenti e degli abitanti delle *bidonvilles*, che manifestano contro il caro-vita e la profonda crisi economica che attraversa il Paese. Già decine e decine di marocchini sono stati uccisi e a centinaia si contano gli arrestati;

è stato imposto il silenzio sulle notizie dei drammatici avvenimenti e due giornalisti italiani, Luciano Gulli, inviato del *Giornale Nuovo* e Mario Tedeschini Lalli, inviato de *Il Messaggero*, sono stati espulsi —:

quali passi ha fatto o intenda fare il Governo italiano per esternare la profonda inquietudine e protesta del popolo italiano contro la bestiale azione repressiva messa in atto dal governo marocchino;

quali iniziative ha preso il Governo italiano per protestare contro la espulsione dal Marocco dei due giornalisti italiani. (5-00492)

BAMBI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza delle intese raggiunte tra l'ENI e il gruppo Orlando per il comparto della metallurgia non ferrosa e precisamente del rame.

Infatti, sembra che accordi prevedano l'instaurazione di rapporti di collaborazione tra la presenza pubblica e quella priva-

ta, per introdurre, tra l'altro, elementi di razionalizzazione all'interno di questo comparto.

Poiché tale settore ha una importanza determinante per alcune aree economiche, e interessa in modo determinante le istituzioni, le forze politiche, i parlamentari, l'interrogante domanda se le intese raggiunte vanno in direzione del superamento delle contrapposizioni manifestate dal gruppo Orlando rispetto ai programmi ENI del settore del rame, tenuto conto che tali intese sono assunte al di fuori del controllo del Parlamento e delle istituzioni stesse.

Segnatamente per la provincia di Lucca le intese raggiunte tra ENI e Orlando interessano diversi reparti dello stabilimento LMI di Fornaci Di Barga, in particolare la linea di raffinazione del rame, la linea dei tubi e il reparto di trafiliera.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere esattamente il contenuto delle intese raggiunte e le loro ripercussioni nei diversi stabilimenti in particolare quello LMI di Fornaci Di Barga. (5-00493)

BAMBI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se è a conoscenza della grave difficoltà che il traffico incontra sull'Autostrada dei Fiori nel tratto che va da Savona nord a Savona sud, dove tuttora insistono barriere per la riscossione dei pedaggi. La presenza di tali barriere, in particolare quella di Savona-Vado, provoca lunghe soste di attesa con notevole dispersione di tempo per gli automobilisti e aggravati di esercizio dei mezzi di trasporto;

se è a conoscenza di analoga situazione esistente sull'autostrada della Cisa ed esattamente al casello di Santo Stefano Magra, dove, in specie durante i periodi di fine settimana, invernali ed estivi, a causa della percorrenza dal mare alla montagna del Cerreto e viceversa e della affluenza di turisti dal Nord sulle spiagge del litorale toscano e ligure, disagi notevoli vengono subiti da automezzi e passeggeri;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

quali iniziative ha adottato o intende adottare per la eliminazione delle barriere e la organizzazione di un diverso sistema di riscossione dei pedaggi senza intralciare il traffico sul nastro autostradale;

nel caso che siano state già adottate iniziative, quali sono ed il termine di tempo nel quale saranno realizzate. (5-00494)

CANULLO, TREBBI ALOARDI, CRIPPA E SANLORENZO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso:

che in Uruguay il 18 gennaio scorso, a seguito di uno sciopero generale pienamente riuscito a difesa della democrazia, le autorità militari che governano quel paese hanno dato vita a odiose azioni repressive e limitative dei diritti di libertà dei cittadini;

che la risposta dura e intransigente del regime militare alle istanze di libertà del popolo uruguayano mette in forse sia la consultazione elettorale, sulla quale il regime si era impegnato anche di fronte all'ONU, sia il pacifico passaggio alla democrazia;

visti i tradizionali rapporti di amicizia delle forze politiche italiane con il popolo uruguayano ed il fermo e sincero appoggio da esse fornito alla causa della democrazia in Uruguay - in quali modi intende agire il Governo per far conoscere la ferma protesta del popolo italiano di fronte alle misure repressive adottate dal Governo militare a seguito dello sciopero del 18 gennaio scorso e per ottenere assicurazioni dal Governo uruguayano di non ostacolare il pacifico processo di democratizzazione e di indire libere elezioni nel rispetto della volontà popolare tante volte espressa nelle forme più civili. (5-00495)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

CAFIERO E GIANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dei trasporti.* — Per sapere — premesso:

che la Cooperativa vendita stampe (COVES) con sede a San Giuliano Milanese gestisce le librerie di stazione (ferrovie dello Stato ed ACOTRAL);

che la suddetta cooperativa rischia di cessare la sua attività secondo una non corretta lettura della legge 5 agosto 1981, n. 416;

che detta legge fu varata per una maggiore diffusione della cultura e della informazione attraverso la stampa, nonché per garantire alla collettività nazionale la massima trasparenza della gestione editoriale che per altro viene sostenuta dalla finanza pubblica attraverso diverse forme di sostegno e della difesa dell'occupazione nel settore —

se ritenga opportuno ed urgente confermare l'attuale gestione della Cooperativa vendita stampe (COVES) per la vendita di stampati mediante l'utilizzo delle librerie di stazione (ferrovie dello Stato ed ACOTRAL). (4-02304)

BENEVELLI E GRADI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — in relazione alle scelte contenute nello schema di piano per il riassetto del settore bieticolo-saccarifero in cui non vi è alcun riferimento allo zuccherificio di Sermide, proponendosene quindi nei fatti la chiusura —:

1) quali sono le valutazioni in base alle quali si è arrivati alla esclusione dal piano della struttura di Sermide, se cioè nelle scelte compiute si è tenuto conto che la struttura è economicamente valida, come accertato da una apposita commis-

sione di tecnici, che essa è collocata in una zona a tradizionale coltivazione di barbabietola, con una produzione in grado di saturare la quasi totalità della capacità di lavorazione dello stabilimento;

2) se nel prospettare tali scelte si è tenuto conto del contesto economico in cui si colloca la struttura in questione, vale a dire del fatto che tradizionalmente la zona è priva della presenza di altri insediamenti in grado di garantire occupazione e sviluppo, con conseguente emigrazione ed ulteriore impoverimento;

3) quali provvedimenti si intendono adottare per garantire il pagamento dei crediti che i coltivatori hanno nei confronti della società Sermide per gli anni 1981-1982. (4-02305)

CRUCIANELLI, CAFIERO, CASTELLINA, MAGRI, SERAFINI E GIANNI. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e per l'ecologia.* — Per sapere — premesso che:

recentemente il consiglio regionale delle Marche ha deliberato all'unanimità la costituzione di un parco naturale in località Monte Conero (Ancona), corrispondente a zona attualmente utilizzata dalla Marina militare italiana;

tre ecologisti, Gianfranco Guanti, Marcella Renzoni e Fulvio Lanari, collaboratori della rivista mensile *Pungitopo* della Lega per l'ambiente ARCI di Ancona, sono stati arrestati con l'accusa di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato per avere disegnato le mappe delle gallerie che si estendono sotto le basi militari della Marina militare italiana di stanza sul Monte Conero (Ancona);

i signori Guanti, Renzoni e Lanari stavano raccogliendo materiale giornalistico in merito al danneggiamento recato alla zona dalle installazioni militari, nella prospettiva della costituzione del parco naturale suddetto —

se non ritengano che l'arresto dei tre ecologisti appaia pretestuoso anche laddove si interpretino restrittivamente le

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

norme vigenti, che la loro partecipazione a presunte attività spionistiche appare fantasiosa, mentre al contempo tale atto unilaterale sembra palesemente ribadire la contrarietà all'istituzione del parco naturale sul Monte Conero come tutto ciò sembri proprio una provocazione grave ai danni del movimento ecologista.

(4-02306)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) quali sono i motivi per cui la pratica di pensione per la broncopolmonite del militare Giuseppe Zanni, nato a Ruvo di Puglia il 16 febbraio 1918, ivi residente in via Bartolo di Terlizzi n. 15, non ha avuto nessun corso pur essendo stata inviata a Roma l'8 settembre 1969, posizione amministrativa 9012819/D, protocollo n. 787970 elenco n. 5687;

2) quale valore ha la dichiarazione del Ministero del tesoro, posizione amministrativa 9012819/D pos. RR. 149543, che restituisce « il ricorso originale con la documentazione allegata ed il fascicolo istruttorio » solo perché « non è stato possibile completare, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, la necessaria istruttoria.

(4-02307)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) quali sono i motivi per cui la pratica di Biagio Riccardi, nato a Ruvo (Bari) il 3 marzo 1916 e deceduto il 3 maggio 1974, a favore della moglie Paparella Maria, nata a Ruvo il 1° novembre 1919, ivi residente in Via Duca della Vittoria 3, per la somma di lire 410.400 non è stata ancora espletata. La pratica n. 3501 istr. n. 9076045 porta la data del 12 febbraio 1983;

2) se, date le condizioni economiche precarie della interessata, è possibile dare sollecito corso alla pratica. (4-02308)

DEL DONNO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza del preoccupante aumento dei tossicodipendenti curati negli ospedali di Ferrara, Comacchio, Codigoro i quali presentano nuovi preoccupanti sintomi di intossicazione dovuta ad eroina tagliata con una sostanza ancora sconosciuta, ma che pare sia stricnina;

2) se, di fronte al crescente numero dei ricoverati ed al pericolo di intossicazioni letali il Governo è intervenuto o intende intervenire onde far luce sui fatti ed apportare i dovuti rimedi. (4-02309)

DEL DONNO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che è stato prorogato al 31 dicembre 1984 il termine della legge 2 agosto 1983. n. 528 -:

se i termini di detta proroga saranno sufficienti affinché il servizio venga automatizzato con il passaggio del popolare gioco del Lotto ai Monopoli di Stato, quale ente gestore senza ulteriori slittamenti;

se è intendimento del Ministero delle finanze inserire i lavoratori del Lotto nel Fondo unificato di previdenza per i lavoratori del Ministero delle finanze con decorrenza 1968;

se non intenda effettuare la riapertura dei termini di cui all'articolo 21 (secondo comma) della legge n. 528 per il pensionamento agevolato e per l'opzione fra l'inquadramento nei ruoli di detta amministrazione finanziaria e la opzione di un punto di raccolta;

se l'amministrazione intenda dare un compenso per l'uso delle stigliature (bancone, scrivanie, sedie e scaffali) da corrispondere al gestore della ricevitoria in qualità di proprietario delle suppellettili;

quali iniziative sono state messe in atto di concerto con gli altri ministeri competenti circa la vigilanza delle ricevitorie e per la tutela dell'incolumità fisica del personale lottista;

se non ritiene necessaria ed indilazionabile l'immediata sospensione del servizio per quelle ricevitorie, circa il 92 per cento, che oltre quattro anni orsono da ispezioni sanitarie, eseguite dagli organi preposti, furono dichiarate inagibili, assegnando il relativo personale presso gli uffici finanziari dei comuni di residenza;

se, infine, non ritenga necessario ed urgente prorogare sino al 31 dicembre 1984 le disposizioni previste dalla circolare n. 23 del 3 agosto 1983 relative alla corresponsione delle spese di gestione.

(4-02310)

**RUSSO FRANCO E POLLICE.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde al vero che la direzione del carcere di massima sicurezza di Nuoro ha tollerato che agenti di custodia picchiassero duramente al rientro dall'aria il detenuto Antonio Riva, e quali misure intende adottare per impedire il ripetersi di tali gravissimi fatti.

(4-02311)

**LOPS.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere cosa ostacoli la conclusione della pratica di pensione del signor De Palma Alfredo, nato a Corato (Bari), il 14 agosto 1916 e residente in Francia, 16 Avenue de la Republique - Seissenet. La domanda è stata inoltrata all'INPS di Bari nel mese di novembre 1978.

(4-02312)

**LOPS.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere cosa osti alla conclusione della pratica di pensione del signor Di Gennaro Domenico, nato a Corato (Bari), il 4 giugno 1914 e residente in Grenoble (Francia) il quale ha inoltrato la domanda all'INPS di Bari il 27 novembre 1978.

(4-02313)

**LOPS.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - pre-

messso che il signor Torelli Antonio, nato a Corato (Bari), il 26 marzo 1914 e residente in Francia, Rue Malsangeat, San Martin D'Herès, ha inoltrato sin dal 1978 domanda di pensione all'INPS di Bari, dato che aveva maturato il diritto alla pensione in Italia indipendentemente dal periodo di lavoro svolto in Francia;

considerato che sono trascorsi più di sei anni senza una risposta da parte dell'INPS competente e tenuto conto dell'età avanzata del lavoratore - cosa osti alla sollecita definizione della pratica in questione.

(4-02314)

**VITI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quando si intenda corrispondere l'indennità speciale mensile di cui al penultimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al personale non di ruolo del Ministero dell'interno, assunto ai sensi della legge n. 285 del 1977.

L'interrogante sottolinea che, nella realtà, il personale non di ruolo assunto ai sensi della legge n. 285 assolve alle stesse mansioni e impegna la medesima attività cui si applica il personale di ruolo. Di qui l'esigenza, vivamente avvertita, di colmare una diversità di trattamento che non trova giustificazioni e che merita una immediata replica in termini di equità.

(4-02315)

**VITI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se ritengano condivisibile e tollerabile che l'ENI si comporti in Basilicata in maniera che non è esagerato definire provocatoria e per conoscere quali valutazioni esprimano circa:

a) la notizia, di eccezionale gravità, secondo la quale verrebbe posta in liquidazione la « Chimica Ferrandina » e verrebbero licenziate circa seicento unità, da anni in cassa integrazione straordinaria in funzione di investimenti sostitutivi sempre promessi dall'ENI (nell'ambito dei pacchetti e degli accordi sottoscritti con la regione Basilicata nelle sedi istituzionali del Governo nazionale e regionale) ed ora cla-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

morosamente smentiti con un atto che, nella difficile condizione della Basilicata, tocca le vette del cinismo e della arbitrarità;

b) la notizia delle intenzioni, confermate dall'ANIC fibre ai sindacati, di smantellare a Pisticci interi comparti produttivi della fibra acrilica, del pea seris e del metilacrilato, trasferendoli in larga parte verso altre aree. Decisione anche questa di incalcolabile gravità perché assunta senza che si sia dimostrata finora la validità economica e qualitativa del trasferimento e soprattutto senza che si siano prospettate attività alternative (il cosiddetto « polo leggero »), munite della credibilità industriale, della tempistica e delle risorse finanziarie che sarebbero necessarie;

c) le scelte che vengono annunciate contro l'INTESA di Maratea, per la quale si prospetta una chiusura senza contropartite, anche qui contravvenendo a precisi impegni assunti, vanificando investimenti sollecitati al pubblico potere con le risorse del terremoto e proseguendo in una logica antimeridionalistica.

L'interrogante si chiede, altresì, se ritengano lecito tollerare che anche per investimenti già assistiti (come per il Centro di ricerca agrobiologica di Pantanello) da finanziamenti pubblici, l'ENI continui a rinviare decisioni che avrebbe dovuto assumere da almeno un anno e se non diventi ogni giorno più chiara la filosofia che ispira i vertici dell'ENI, di arrogante disimpegno verso le aree deboli del sistema meridionale.

Per sapere, infine, quali urgentissime iniziative intendano assumere perché si evitino decisioni quali quelle alle quali si fa riferimento in premessa e si considerino equamente e realisticamente le ragioni della Basilicata e se non ritengano, come l'interrogante ritiene, che debba essere convocato a Palazzo Chigi, con l'immediatezza reclamata dal vivissimo disagio e dalla protesta montante fra le comunità lucane, un incontro riservato all'esame dei problemi che pone alla Basilicata la crisi della chimica e delle fibre.

(4-02316)

**RUSSO RAFFAELE.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che la sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale nell'anno 1983, per la Corte di appello di Napoli, ha fatto registrare 2.600 istanze e con la effettiva partecipazione agli esami di 1.754 aspiranti;

che notevoli difficoltà si sono fraposte per lo svolgimento delle due prove scritte: distrazione del personale della Corte di appello dalle ordinarie occupazioni, reperimento dei locali e delle attrezzature idonei allo svolgimento delle prove, oneri finanziari, ecc., e che a motivo delle intervenute elezioni politiche anticipate le prove scritte si sono svolte nei giorni 10 ed 11 ottobre in luogo del 6 e 7 luglio 1983;

che per quanto sopra l'apposita commissione, composta di appena dieci componenti, dovrà esaminare oltre 3.500 elaborati e non potrà ultimare, tenuto conto che essa non è impegnata a tempo pieno, gli esami entro breve tempo; si calcola che l'esito delle prove scritte non potrà essere reso noto prima dell'ottobre di quest'anno e che, se le prove orali inizieranno nel successivo mese di novembre, termineranno, presumibilmente, entro la fine del 1985;

che è inevitabile la paralisi degli esami per procuratore legale e ciò, indipendentemente dai motivi innanzi riportati, anche per la facoltà che l'attuale legislazione riconosce: possibilità al praticante procuratore di sostenere le prove di abilitazione presso qualunque Corte di appello con il conseguente ed inevitabile intasamento di alcuni distretti —;

se non ritenga, al fine di evitare che le Corti di appello interessate non siano sobbarcate da un'enorme mole di lavoro con conseguente paralisi di tutti i rimanenti compiti a cui ordinariamente attendono e che gli esami di procuratore legale si svolgano entro tempi tecnici ra-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

gionevoli, di dar vita ad una normativa che modificando il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con legge 29 gennaio 1934, n. 36, faccia obbligo ai praticanti procuratori legali di sostenere le prove di abilitazione presso le Corti di appello nel cui distretto abbiano compiuto la pratica di rito;

se non ritenga, inoltre, tenuto conto che con decreto ministeriale del 15 dicembre 1983 già pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* è stata indetta la sessione di esami per il 1984, di intervenire per la inclusione della sede di esame di Salerno, Corte di appello autonoma dal 1° agosto 1983. (4-02317)

SERAFINI, GIANNI E CRUCIANELLI. — *Ai Ministri per l'ecologia e dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso:

che recentemente il Consiglio comunale di Omegna (Novara) ha approvato il nuovo piano regolatore intercomunale contenente fra l'altro un progetto per la costruzione di un'isola artificiale in un tratto del Lago d'Orta;

che l'isola dovrebbe avere una superficie di circa 3.000 mq. ed accogliere un auditorium di 500 posti utilizzabile per congressi e rappresentazioni teatrali o concerti, un albergo, un lido, dei giardini con vegetazione mediterranea;

che non risulta che l'iniziativa abbia avuto l'avallo, l'incoraggiamento, o la partecipazione di alcuni degli studi di architettura e di urbanistica che in questi ultimi tempi, a vari livelli, si stanno occupando della città;

che lo stato del Lago d'Orta dal punto di vista ecologico ha raggiunto un grave stato di degrado, e che la costruzione dell'isola artificiale anziché favorire un processo di depurazione delle acque, aggraverebbe ulteriormente il degrado -

quali iniziative hanno allo studio i Ministri interrogati al fine di evitare la realizzazione di questo progetto con il quale si inquinerebbe ancor di più quello

che è già quasi intollerabilmente inquinato, rallentando pericolosamente il già lento ricambio delle acque del Lago, sottraendo anche forze e mezzi che potrebbero essere impiegati per il risanamento. (4-02318)

OLIVI, TAGLIABUE E DONAZZON. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a sua conoscenza l'interpretazione restrittiva data dall'INPS all'articolo 20, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114 (riduzione aliquota CUA), per quanto riguarda le imprese artigiane costituite in forma cooperativa o di società;

se non ritiene che la eventuale esclusione dai benefici di legge delle imprese artigiane, costituite ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato, la cui maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e risulti regolarmente iscritta agli elenchi nominativi, si commetta una palese ingiustizia con il risultato finale di una contrazione nella occupazione di lavoratori;

se non ritiene che da questa interpretazione derivino notevoli danni ad imprese pur in regola con la legge, che si vedono costrette a versare arretrati molto pesanti sulla base di una interpretazione restrittiva e in presenza di un presunto contenzioso, di cui si ignorano i termini ed i soggetti;

se non ritiene pertanto necessario emanare una circolare chiarificatrice sul diritto per le ditte artigiane costituite in forma cooperativa o societaria, la cui maggioranza dei titolari sia iscritta negli elenchi dell'assistenza sanitaria ai sensi della legge 29 dicembre 1956, ad usufruire delle agevolazioni previste dal citato articolo 20 della legge n. 114 del 1974, onde evitare il prolungarsi di una situazione incerta e dannosa, che investe oltre 80.000 imprese artigiane. (4-02319)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

CRUCIANELLI, CAFIERO E GIANNI.  
— *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 19 gennaio 1984 a San Salvador nei locali della centrale sindacale era in corso il V congresso della organizzazione dei lavoratori del El Salvador alla presenza di numerose delegazioni internazionali;

alle ore 8, le forze di polizia hanno fatto un'irruzione nella sede sindacale arrestando 15 sindacalisti di cui 7 del gruppo dirigente;

le forze di polizia pur ammettendo di aver operato l'irruzione negano gli arresti dei sindacalisti di cui si sono perse le tracce;

pronta e decisa è stata la protesta dei sindacati liberi europei presenti con propri delegati ai lavori del congresso —:

se non considera di inaudita gravità l'episodio, che sembra aver creato in Salvador dei *desaparecidos* di Stato, oltre a quelli delle squadre fasciste operanti nel paese;

se ritiene opportuno chiedere chiarimenti sull'episodio al governo di El Salvador e quali pressioni intende operare per richiedere il pronto rilascio dei sindacalisti arrestati. (4-02320)

PIRO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

risulta ormai evidente la necessità di superare il divario a tutt'oggi esistente tra la legislazione italiana e le normative in vigore nella maggioranza dei paesi della Comunità europea, in materia di conseguimento della patente di guida ai cittadini disabili;

tale necessità si evince oltre che dall'esame comparato delle varie legislazioni, anche da quanto previsto dalla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 dicembre 1980, relativa all'istituzione di una patente di guida secondo un modello comunitario:

per quanto concerne le norme regolanti la materia nel nostro paese, esse mostrano sempre di più la loro inadeguatezza sia rispetto ai risultati ottenuti nel campo della riabilitazione e della tecnica protesica, sia rispetto ai progressi tecnologici nel settore dei dispositivi e dei sistemi di guida da apportare agli autoveicoli, oggi in grado di rendere possibile e sicura la guida ad un numero sempre crescente di persone con minorazioni anatomiche o funzionali ad uno o più arti;

è ormai nella convinzione dei più il fatto che l'automobile, nell'attuale organizzazione sociale, soprattutto in riferimento alle esigenze di mobilità che da essa scaturiscono, costituisce per il disabile un valido strumento di inserimento nella vita sociale e lavorativa, per cui la preclusione, in termini aprioristici, ad usare tale mezzo costituisce un'ulteriore fatto emarginante;

l'interrogante giudica infine estremamente negativo il fatto che numerosi cittadini italiani disabili, siano costretti ad andare all'estero per conseguire la patente di guida. In paesi quali la Germania, il Belgio, l'Inghilterra, la Svezia e altri ancora non esistono patenti per «handicappati», al contrario ogni singolo caso viene esaminato in rapporto al tipo di handicap e si ricerca la soluzione più adeguata a livello individuale. In tali paesi, inoltre, il disabile può esercitarsi alla guida in spazi appositi, con automobili opportunamente adattate e con istruttori qualificati, fatto questo di estrema importanza sotto il profilo del recupero di abilità parzialmente o completamente perdute, come appunto la guida dell'auto —

cosa intenda fare per giungere ad una modifica delle norme regolanti il rilascio della patente di guida ai disabili: decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, «Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale», articoli 80, 81; decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, «Sostituzione di taluni articoli per l'esecuzione del Codice stradale approvato con decreto del Presidente della Repubbli-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

ca 30 giugno 1959, n. 420 »; decreto ministeriale 24 gennaio 1980 « Modificazioni alle caratteristiche prescritte per i veicoli a motore che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici », sia al fine di uniformare la normativa italiana a quella dei restanti paesi della Comunità europea, sia al fine di pervenire ad un maggior grado di giustizia sociale in una materia che riguarda direttamente milioni di concittadini. (4-02321)

**MACCIOTTA, MACIS, COCCO, BIRARDI E CHERCHI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali indagini siano in corso da parte dell'autorità giudiziaria sui concorsi nelle scuole della regione Sardegna ed in particolare se risponda a verità che sono stati sequestrati elaborati ed in tal caso di quali concorsi;

per sapere quali iniziative intenda assumere, nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura, per garantire una ripresa rapida delle procedure concorsuali e una loro conclusione. (4-02322)

**LOPS, CECI BONIFAZI, GRADUATA E CANNELONGA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso:

che nella notte tra il 22 e 23 gennaio 1984 nel comune di Canosa di Puglia vi sono stati contemporaneamente due attentati incendiari, in uno è stata colpita la sede municipale e nell'altro l'abitazione dell'assessore all'edilizia, professor Sabino Vitrani;

considerato che questi attentati hanno provocato danni rilevanti agli uffici anagrafe, leva militare e quello dell'archivio storico anagrafico, nonché quelli provocati all'abitazione dell'assessore comunale, avrebbero potuto avere conseguenze molto più gravi, se non ci fosse stato l'intervento immediato dei cittadini, del responsabile e degli uomini del lo-

cale Commissariato e di molti amministratori comunali accorsi -

in quali direzioni si muovono le indagini delle forze dell'ordine, visto che è stata presa di mira la sede istituzionale e l'abitazione di un dirigente amministrativo di quell'ente locale;

se ritiene di dover indirizzare le indagini in tutte le direzioni non escluso quelle del movente politico visto che, non a caso, il fatto è avvenuto in un momento in cui in quel comune, dopo cinque anni e oltre di stasi amministrativa, oggi si è imboccata con la nuova giunta comunale la via del rilancio amministrativo in un contesto economico fortemente compromesso. (4-02323)

**RABINO, CAMPAGNOLI, BALZARDI, CARLOTTO E PATRIA.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali studi, approfondimenti e programmi siano stati posti in essere per una logica standardizzazione degli imballaggi per la vendita dei prodotti ortofrutticoli, soprattutto a seguito dei notevoli ed irrisolti problemi generatisi nello specifico settore dopo l'emanazione della legge 5 agosto 1981, n. 441, in tema di vendita a peso netto delle merci. (4-02324)

**RABINO, CARLOTTO, PAGANELLI E PATRIA.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere come mai non siano stati presi tempestivi provvedimenti in materia di contrassegno di Stato da applicare sui contenitori di vino a denominazione di origine controllata e garantita in base alle norme contenute all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963, soprattutto in considerazione del fatto che con il 1° gennaio 1984 è entrata in applicazione la normativa specifica per quanto concerne due grandi ed importanti vini della provincia di Cuneo quali « Barolo » e « Barbaresco ». (4-02325)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

—

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza dell'attentato incendiario avvenuto nella notte di lunedì 23 gennaio 1984 a Canosa di Puglia dove è stato provocato un grave incendio con gravi danni al Municipio, specie nei locali a piano terra che ospitano l'anagrafe, l'ufficio di leva e pensioni e l'archivio storico anagrafico;

2) se dopo questo attentato, che accusa l'exasperazione di una popolazione agraria, umiliata e depauperata, e con una crescente disoccupazione giovanile, il Governo intende affrontare seriamente e con urgenza i problemi del Mezzogiorno creando fonti di lavoro e di prosperità produttiva. (3-00603)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

1) quali motivi vi sono per cui, in un assurdo comunicato congiunto, la DC e il PSI annunziano ufficialmente il proprio *placet* alla nomina di Nerio Nesi quale presidente della BNL;

2) come mai il Ministro del tesoro ha subordinato la firma del decreto al nulla osta di due partiti della coalizione quando si sa che la nomina spetta non ai partiti, di maggioranza o minoranza, che siano, ma al Ministro del tesoro;

3) se ritiene giusto quanto nel *Il Giornale d'Italia* del 24 gennaio 1984, afferma il D'Amato il quale dà come sola spiegazione plausibile del fatto la convinzione nei due partiti « di esercitare un diritto perché ormai lo Stato è loro pascolo esclusivo (benché abusivo) ».

(3-00604)

DEL DONNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se è al corrente dell'ordine del giorno che il consiglio comunale di Acerra ha approvato a maggioranza con il quale si chiede « l'immediato intervento del Ministro di grazia e giustizia affinché all'onorevole Abbatangelo sia data la possibilità di svolgere in pieno il suo mandato parlamentare e di consigliere al comune di Napoli »;

2) quali provvedimenti s'intende prendere perché le legittime richieste del consiglio comunale di Acerra vengano attuate nel modo migliore e nel più breve tempo possibile. (3-00605)

DEL DONNO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

1) quali attendibili notizie vi siano sulla motonave italiana *Tito Campanella* con 24 persone a bordo;

2) se il Ministro della marina mercantile è intervenuto « per far luce su questa vicenda incredibile » e quali sono i risultati dell'intervento. (3-00606)

DEL DONNO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

1) quali provvedimenti intende prendere contro i responsabili della RAI per l'ospitalità ivi concessa a Mastelloni Leopoldo il quale, non contento dell'omosessualità per sentirsi dissacrato, si è servito del turpiloquio e persino della bestemmia;

2) perché mai i responsabili della trasmissione non hanno richiamato energeticamente l'attore al rispetto del pubblico ed al decoro del linguaggio;

3) quali provvedimenti - in seguito allo squallido episodio - sono in atto perché il turpiloquio, il gergo blasfemo e triviale siano per sempre eliminati dalle trasmissioni televisive. (3-00607)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se è vero che, nonostante le ripetute segnalazioni delle associazioni ecologiche, l'Italia rimane insensibile alla pesante accusa del piombo nella benzina. Piombo e gas di scarico nelle auto sono strettamente legati fra loro;

2) quali sono i motivi per cui, mentre in Europa ed in America sono state introdotte marmitte catalitiche a base di metallo nobile, che riducono del 90 per cento l'emissione di gas nocivi, il nostro paese non attua l'invito del Parlamento europeo di abbassare il livello massimo del piombo nella benzina a 0,15 g. per litro. (3-00608)

NAPOLITANO, REICHLIN, MACCIOTTA, TRIVA E SARTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — in relazione alla recente nomina del Presidente della CONSOB, alla gravità del contrasto reso pubblico dal Ministro del tesoro e dei criteri cui è stata ispirata tale nomina, alle notizie diffuse circa gli accordi interpartitici per la nomina del presidente di un importante istituto bancario, al mancato completamento della CONSOB ed alle prossime nomine dei vertici, alcuni dei quali da lungo tempo in *prorogatio*, di numerosissimi istituti bancari —:

1) se non ritengano di dover ribadire l'esigenza ancora una volta inammissibilmente disattesa che tutte le proposte di nomina siano guidate da rigorosi criteri di professionalità dei candidati e di funzionalità degli istituti e che tali proposte debbano essere sottratte a criteri di spartizione partitica;

2) se non ritengano in particolare di dover garantire che le nomine del settore bancario siano realizzate nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale del credito e risparmio e dell'istituto di emissione;

3) se non ritengano infine che il ricorso ai metodi praticati ancora una vol-

ta nei giorni scorsi non finisca per coinvolgere anche singole candidature degne di esame obbiettivo in baratti e logiche inaccettabili. (3-00609)

PASTORE, ANTONI, BOCCHI, TORELLI E RIDI. — *Ai Ministri della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere — premesso che il mercantile italiano *Tito Campanella*, in navigazione sulla rotta Nord-Europa-Mediterraneo, non ha più dato notizie di sé dal giorno 14 gennaio 1984 —:

1) le condizioni statiche e di carico del mercantile al momento della partenza e durante la navigazione; in particolare se corrispondono a verità le notizie, pervenute da fonte attendibile, secondo le quali:

a) il mercantile *Tito Campanella* mostrava tutti i segni della vecchiaia (essendo la nave stata costruita a Livorno ventitré anni or sono) e che esso « era ridotto ad un ammasso di ferro », rassomigliando esso ad « un relitto appena tirato su dal fondo »;

b) la stazione radio era fatiscante, in quanto le antenne « stavano su per scommessa » ed una di esse era stata strappata durante la navigazione a causa del vento; le batterie, l'autoallarme, il ricevitore sul ponte ed il trasmettitore si erano guastati dopo due giorni di navigazione ed il quadro principale della stazione radio risultava fuso perché in cortocircuito; non esistevano a bordo pezzi di ricambio per eliminare i difetti della stazione radio;

c) i sistemi di salvataggio erano costituiti soltanto da alcune lance e zatterini, assolutamente inadeguati allo scopo, specie in condizioni di mare tempestoso;

d) il carico di lamiera o di materiale ferroso risultava essere eccedente o comunque sproporzionato alle caratteristiche statiche del mercantile, determinando esso un abnorme abbassamento dello scafo ed un rollio eccessivo:

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

2) i motivi per i quali non si sono avute più notizie sulla posizione del mercantile, sulle sue condizioni di navigazione e sullo stato del personale a bordo dal giorno 14 gennaio al giorno 21 gennaio; in particolare se corrispondono a verità le notizie, provenienti da fonte attendibile, secondo le quali:

a) l'ultimo messaggio della *Tito Campanella* è stato inviato nella mattinata del 14 gennaio e che esso è stato captato dalla stazione ricevente dell'ufficio principale radio delle poste di Trieste;

b) un peschereccio di nazionalità spagnola avrebbe avvistato, lo stesso giorno, la *Tito Campanella* in palese difficoltà (essendo essa paurosamente inclinata su di un fianco) ed avrebbe provveduto sollecitamente ad avvisare a terra quanto avvistato;

c) nessuna notizia sul mercantile è pervenuta in Italia dal 14 gennaio al 21 gennaio, senza che nessuno, ai diversi li-

velli di responsabilità, si preoccupasse della totale assenza di notizie sul mercantile;

3) quali responsabilità (pubbliche o private) ha rilevato il Governo nel contesto di questa allucinante vicenda e quali meccanismi ha messo in atto per mettere alla luce tali responsabilità;

4) i motivi per i quali i mezzi di soccorso italiani non hanno partecipato (o hanno partecipato in misura scandalosamente insufficiente) alle operazioni di ricerca e di soccorso, delegando a questi delicati compiti i mezzi di soccorso aerei spagnoli, portoghesi e francesi;

5) di fronte a questo ennesimo, gravissimo evento, che potrebbe concludersi tragicamente con ulteriori più gravi responsabilità (anche di ordine morale) di quelle sopra denunciate, quali provvedimenti il Governo intende assumere per garantire la sicurezza del lavoro in mare.

(3-00610)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

## INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per conoscere:

quali siano i motivi a base della nomina del professor Franco Piga a presidente della CONSOB;

se risponde a verità che il nome del professor Piga non faceva parte dei nominativi proposti per tale carica dal Ministro del tesoro;

se esista un rapporto, a parere degli interpellanti evidente, tra la nomina del professor Piga alla CONSOB e la richiesta, avanzata ufficialmente dai due maggiori partiti della coalizione di Governo, della riconferma del dottor Nerio Nesi nella carica di presidente della Banca nazionale del lavoro;

se ritenga pertanto urgente ed improrogabile riferire al Parlamento sulla concomitante ed allarmante vicenda, che prefigura il grave risorgere di una logica spartitoria, ben lungi da quei criteri di trasparenza nelle scelte e di oggettiva valutazione delle capacità tecniche, che pure il Governo ha affermato di voler perseguire.

(2-00248) « CAFIERO, GIANNI, SERAFINI, MAGRI, CASTELLINA, CRUCIANELLI ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che il segretario del PRI e Ministro della difesa, responsabile, fra l'altro, dei servizi di sicurezza militare partecipando al congresso « regionale » del PRI a Treviso, ha fatto un intervento, il 15 gennaio 1984, in cui spiccava la frase: « Al di là di certi facili sdegni, il vero bersaglio da centrare è che una Liga Veneta alle prossime elezioni non ci sia più ». Così si può leggere ne *Il Corriere della sera* del 16 gennaio

1984 e in altri quotidiani nazionali e locali —:

se il Governo ha concordato con il suo Ministro detta frase;

ovvero se ne è a conoscenza e cosa ha già fatto per separare le proprie responsabilità da quelle di un Ministro in carica;

in caso negativo, quali misure intende prendere in merito all'episodio.

In ogni caso l'interpellante desidera conoscere le valutazioni del Governo in merito ad un episodio offensivo per il popolo veneto nel suo sentimento democratico, tollerante, pluralista e federalista.

L'interpellante si domanda che cosa quella frase possa significare in concreto essendo stata pronunciata dal Ministro della difesa di uno Stato in cui i servizi segreti sono stati troppo spesso all'origine di azioni contrarie alla Costituzione. Si esterna pure il giustificato timore che la espressione del Ministro possa in qualche modo ricollegarsi a tale realtà.

Infine l'interpellante desidera conoscere quale sia la politica del Governo riguardo alla tutela delle minoranze etniche e le formazioni politiche che le rappresentano nel Parlamento italiano.

(2-00249)

« TRAMARIN ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere —

in relazione alla denuncia del ritrovamento in Cile del criminale di guerra Walter Rauff, ex colonnello delle SS, che fu capo della *Gestapo* a Milano dal 1944 al 1945, responsabile della morte di 97.000 persone, in massima parte ebrei (spetta a lui l'ideazione dei « camion a gas »), e di retate, arresti e torture di partigiani italiani e tra l'altro dell'arresto di Ferruccio Parri;

tenuto conto che il Rauff evase da un campo di prigionia americano a Rimi-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

ni, che rimase clandestino in Italia almeno fino al 1947, che fu arrestato su richiesta delle autorità di Bonn dopo che nel 1963 era stato rintracciato in Cile, e che venne rapidamente rilasciato sì che poté fino ad oggi vivere nell'anonimato -

quali siano le iniziative italiane per collaborare con il governo della Repubbli-

ca federale tedesca e di Israele per ottenere giustizia e impedire che il governo cileno rinnovi la complicità che i regimi dittatoriali dell'America latina hanno sempre offerto ai nazisti.

(2-00250) « CODRIGNANI, BASSANINI, FERRARA, NEBBIA, GUERZONI, MASINA, COLUMBA, RODOTÀ ».

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1984

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma